
 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

154.

SEDUTA DI LUNEDÌ 15 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		CARTA GIORGIO, Sottosegretario di Stato per le finanze	11490
(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	11743	GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista)	11485
Disegno di legge di conversione:		LENOCI CLAUDIO, Sottosegretario di Stato per l'interno	11478
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	11743	LUCARELLI LUIGI (gruppo PSI), <i>Relatore per la VI Commissione</i>	11476
(Trasmissione dal Senato)	11743	OSTINELLI GABRIELE , (gruppo lega nord)	11488
Disegno di legge di conversione (Discussione):		SACCONI MAURIZIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	11479
S. 905. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (<i>approvato dal Senato</i>) (2313).		SANESE NICOLAMARIA (gruppo DC), <i>Relatore per la V Commissione</i>	11474, 11489
PRESIDENTE	11474, 11475, 11478, 11479, 11480, 11485, 11488, 11489, 11490	SOLAROLI BRUNO (gruppo PDS)	11480
		Disegno di legge di conversione (Discussione):	
		S. 900. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15	

154.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

	PAG.		PAG.
gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (<i>approvato dal Senato</i>) (2330).		PRESIDENTE	11499, 11501
PRESIDENTE 11490, 11493, 11496, 11498, 11499		D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo DC), <i>Relatore</i>	11500
COLUCCI GAETANO (gruppo MSI-destra nazionale)	11493	PRINCIPE SANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	11501
INNOCENTI RENZO (gruppo PDS)	11496	Missione	11473
PRINCIPE SANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	11493, 11498	Per fatto personale:	
RUSO IVO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 11491, 11498		PRESIDENTE	11501
Disegno di legge di conversione (Discussione):		Proposte di legge:	
S. 904. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (<i>approvato dal Senato</i>) (2352).		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	11473
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	11501
		Ordine del giorno della seduta di domani	11502

La seduta comincia alle 16,30.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 marzo 1993.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, il deputato d'Aquino è in missione a decorere dalla seduta odierna.

Proposta di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

«Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (2234) (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

alla V Commissione (Bilancio):

«Disciplina della soppressione delle gestio-

ni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato» (2190) (*Parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VIII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione*);

«Emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire cinquecentomila» (2257) (*Parere della I, della II e della VI Commissione*).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per i quali la II Commissione permanente (Giustizia), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

CORRENTI ed altri; ALESSI ed altri e ANEDDA ed altri: «Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale in materia di sentenza di non luogo a procedere» (2063-2041-1773) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione

a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2134-B).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente, con il parere della V Commissione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 905.

— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (approvato dal Senato) (2313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 8 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2313.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 12 marzo scorso le Commissioni riunite V (Bi-

lancio) e VI (Finanze) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la V Commissione, onorevole Sanese, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NICOLAMARIA SANESE, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, colleghi, onorevoli sottosegretari, il decreto-legge n. 8 del 18 gennaio scorso purtroppo è alla sua sesta reiterazione. Il primo decreto-legge su questa materia delicatissima e di vitale importanza (perché riguarda la finanza derivata e la contabilità pubblica e reca le risorse per gli enti locali relative al 1992) risale al 20 gennaio 1992; da allora, purtroppo, il Parlamento non è mai riuscito a convertire in legge il decreto e siamo così giunti alla settima edizione.

Ciò dimostra uno stato di fatto, una situazione che non può essere assolutamente avallata. Colgo dunque l'occasione per stigmatizzare tale modo di procedere, che certamente denuncia la forte incongruenza di un sistema che dovrà essere modificato. Noi stiamo discutendo di questioni attinenti ad un anno che è già trascorso e quindi trattiamo una materia che si riferisce al passato, con tutte le conseguenze facilmente intuibili.

Questo decreto-legge, oltre tutto, dovrebbe costituire l'ultimo di una serie di provvedimenti concernenti gli interventi sulla finanza locale, serie che ha avuto inizio nel 1977 con il decreto-legge denominato «Stammati 1». Come è noto ai colleghi, dal 1994, cioè dal prossimo anno, entrerà a regime la riforma della finanza regionale e locale per gli effetti del decreto legislativo n. 504 del 1992, emanato a seguito della legge delega n. 421 del 1992. Il decreto-legge in esame dovrebbe quindi essere — ripeto — l'ultimo in tutti i sensi (mi auguro che quella che stiamo esaminando sia anche l'ultima edizione), visto che dal prossimo anno, entrando a regime la riforma, non occorrerà più procedere con interventi parziali e provvisori.

Il Governo, in un primo tempo, e il Senato, successivamente, hanno introdotto diverse modifiche rispetto all'edizione precedente (che definisco per brevità come sesta

edizione). Il testo al nostro esame risulta quindi sostanzialmente modificato per certi aspetti rispetto al precedente. Come relatori (lo ribadirà anche il collega Lucarelli, relatore per la VI Commissione) avevamo avanzato un'ipotesi, quella di arrivare ad una rapida e definitiva approvazione del testo così come pervenutoci dal Senato, senza apportare modifiche. Tuttavia (e lo devo dichiarare per evitare che poi vi siano malintesi, soprattutto con l'altro ramo del Parlamento), il Governo (non i relatori né tanto meno le Commissioni riunite) ha insistito in sede di Commissione per emendare il testo che ci è pervenuto dal Senato. Questa iniziativa del Governo, anche se motivata da valide ragioni, ha però in qualche modo innescato la procedura emendativa e infatti, oltre al Governo, anche le diverse forze politiche hanno ovviamente presentato emendamenti. È dunque all'esame dell'Assemblea un testo sostanzialmente simile a quello del Senato, contiene tuttavia talune correzioni. La maggior parte di esse sono di carattere soppressivo e sono state introdotte con un'ampia convergenza da parte delle due Commissioni.

Il decreto-legge quantifica i mezzi finanziari posti a disposizione per il 1992 a favore delle province, dei comuni e delle comunità montane, vale a dire il fondo ordinario, il fondo perequativo, il fondo per gli investimenti e i contributi in conto capitale per le comunità montane. Si addentra poi in diverse altre materie, tutte comunque connesse alla finanza locale e alla contabilità pubblica.

Il testo che presentiamo in aula ha subito — come ho già detto — lievi modifiche; mi limiterò a richiamare le più importanti.

La prima prevede una deroga, rispetto ai limiti imposti alla Cassa depositi e prestiti, per i mutui a favore dell'edilizia scolastica. Si è ritenuto di accogliere tale modifica in base al parere che è stato espresso dalla Commissione cultura di questo ramo del Parlamento.

Il contributo alle comunità montane, che il testo del Senato fissava annualmente dal 1993 senza porre un limite, viene invece bloccato al 1993. Si limita cioè questa contribuzione unicamente al 1993, fermo restando naturalmente quanto previsto per il 1992.

Sono stati inoltre soppressi due articoli. E questo è un punto abbastanza delicato che ha fatto sorgere una discussione. Il primo articolo soppresso è quello concernente i contributi per interventi di riassetto territoriale e l'altro è quello concernente disposizioni sulla trasparenza. Questi articoli sono stati soppressi in quanto le materie da essi trattate sono state ritenute dalle Commissioni non congrue rispetto all'oggetto del decreto-legge.

L'estensione nell'ambito della delega concessa al Governo alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani è stato un ulteriore intervento emendativo della Commissione.

Sono stati poi soppressi taluni articoli relativi alla gestione del personale, ritenendosi che essi potranno più opportunamente trovare collocazione in un apposito documento già all'esame di questo ramo del Parlamento.

In ordine alla suddetta materia, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo, rimane aperta la questione relativa alle disposizioni sul controllo centrale del piano organico, sulla quale il Governo si era impegnato in Commissione a presentare una propria proposta in Assemblea. Evidentemente la questione rimane aperta; vedremo, ascoltandone l'intervento di replica, se il Governo riterrà di fornire una soluzione al problema.

Un ultimo emendamento introdotto in Commissione riguarda il servizio di mensa nelle scuole: si tratta di una questione che si trascina da molto tempo. Ancora una volta abbiamo ritenuto di accogliere il parere della Commissione cultura e quindi, fino al 31 dicembre 1993, gli oneri per tale servizio saranno a carico dello Stato.

Onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, come ho già detto, ha ormai pochi giorni di vita: decadrà alla fine della settimana. Se non si vuole prolungare uno stato di precarietà, occorre dunque uno sforzo da parte di tutti affinché si giunga ad un voto favorevole — e soprattutto rapido — della Camera sul decreto-legge in discussione, al fine di consentirne l'ulteriore e definitiva lettura presso il Senato.

PRESIDENTE. Il relatore per la VI Com-

missione, onorevole Lucarelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LUIGI LUCARELLI, Relatore per la VI Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è già stato chiaramente detto poc'anzi dal collega Sanese, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 del 1993 che è alla sua sesta reiterazione. Già questo evidenzia, di per sé, l'imbarazzo di noi tutti nel dover considerare disposizioni la cui efficacia è talvolta anteriore alla nostra approvazione.

Oltre che su questo aspetto, che è già stato ricordato, vorrei soffermarmi un istante sul contenuto del provvedimento che, se nel titolo prevede disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, nel suo corpo comprende invece una serie di disposizioni a contenuto plurimo che vanno dalla materia del personale alla gestione degli enti locali, a disposizioni attinenti periodi di aspettativa, a norme interpretative. Ciò, naturalmente, rende particolarmente complesso l'esame e, tutto sommato, snatura il contenuto specifico del disposto normativo, rendendone difficile non solo l'interpretazione ma anche l'iter parlamentare. Per di più le integrazioni intervenute in sede di Commissione non contribuiscono certamente a rendere il decreto-legge chiaro.

Mi permetto dunque di rivolgere un richiamo al Governo affinché i decreti-legge abbiano un contenuto più omogeneo e, in tal modo, rispondano più specificamente anche alle finalità del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Mi limiterò a svolgere alcune considerazioni aggiuntive per quanto concerne la materia più specificamente tributaria, partendo dal disposto dell'articolo 9 che attiene alla copertura del costo di taluni servizi.

Il richiamo normativo a monte attiene all'articolo 14 del decreto-legge n. 415 del 1989, già convertito in legge, il quale prevede che il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale debba essere coperto con provvedimenti tariffari e con contributi finalizzati, nella misura di almeno il 36 per cento del costo complessivo del servizio stesso. Misura percentuale, questa,

che va a modificarsi in relazione ad alcuni servizi specifici, quali quelli dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cui tassa non deve essere inferiore al 50 per cento del costo complessivo, ed alcuni altri servizi, quali, ad esempio, quelli acquedottistici, in relazione ai quali il margine oscilla tra l'80 e il cento per cento del costo stesso.

Con la disposizione dell'articolo 9 si determina un obbligo per i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi, anche relativamente alle proprie aziende, di trasmissione al Ministero dell'interno tramite le prefetture di un dettaglio analitico del computo di questi costi al fine della dimostrazione di una copertura minima prevista dalla legge. Questo per evitare meccanismi elusivi di un'imposizione che tende naturalmente a collegare in modo sempre più forte l'applicazione della tassa al costo del servizio stesso. L'inadempienza di tale obbligo determinerebbe un ulteriore obbligo di procedere ad una nuova deliberazione ed un aumento delle tariffe con effetto immediato.

L'articolo 10, invece, prevede disposizioni fiscali e tributarie non comportanti oneri a carico dello Stato e impicanti talvolta maggiori entrate. Ma, nell'ambito dello stesso articolato, abbiamo anche commi che sanciscono un differimento dei termini, quale il primo, laddove il termine per l'adozione da parte dei comuni dell'apposita deliberazione per la determinazione di tariffe da applicarsi all'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo che l'amministrazione comunale deve prevedere, viene spostato dal 1° agosto di ogni anno al 31 ottobre.

Con il quarto comma si sancisce la soppressione di norme concernenti i possessori di cani. Questo articolo mi consente di richiamare l'opportunità, per la verità già avvertita in Commissione finanze e che ha trovato nel passato attento il Governo, di semplificare una congerie di tasse e di tributi, in relazione ai quali si pongono problemi non solo attinenti all'economicità della riscossione stessa, ma anche all'utilità della proliferazione impositiva, che certamente non rende agevole il nostro sistema tributario nel suo complesso né comporta vantaggi dal punto di vista economico.

Proprio l'imposta sui cani presta il fianco,

lo abbiamo rilevato più volte, ad una chiara ed evidente denuncia di antieconomicità in quanto, a fronte di un incasso complessivo di circa 25 miliardi, sono previsti come spese: compensi ai concessionari per l'iscrizione al ruolo dell'imposta stessa, nella misura di 9 miliardi circa, e costi di gestione del tributo da parte dei comuni per tutto quanto attiene l'accertamento, la compilazione dei ruoli ed eventuali contenziosi nascenti da inadempimento, nonché quelli che sono i costi aggiuntivi per lo Stato per tutta la fase dell'eventuale attività contenziosa. Questi ultimi due costi non sono, come è comprensibile, facilmente determinabili, ma è logico concludere che non si individua la ragione di un'imposizione per una soddisfazione economica così irrisoria da parte dello Stato.

La soppressione di tale imposta pone però il problema del finanziamento di una meritevole associazione, qual è quella dell'unione italiana ciechi per la quale opportunamente il legislatore ha stabilito un contributo annuo di 4 miliardi, iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che ha un evidente effetto compensativo.

I commi 5 e 9 dell'articolo 10, relativi all'addizionale regionale sull'imposta di consumo sul gas metano, ne prevedono l'estensione alle imprese industriali, artigiane ed agricole. L'addizionale del 5 per cento, però, viene sempre mantenuta nell'ambito di un margine di oscillazione tra un valore minimo di dieci lire ed uno massimo di cinquanta lire, computato a metro cubo. Opportunamente, si è poi sancito che questa imposta erariale non debba subire variazioni in aumento.

La parte finale dell'articolo 10 prevede una serie di diritti di segreteria, prevalentemente collegati a momenti autorizzatori in materia urbanistica ed edilizia, nonché specificamente per le concessioni edilizie, laddove si è ritenuto opportuno aumentare il livello dell'imposizione, e per taluni diritti minori quali, ad esempio, il rinnovo della carta di identità o altro.

Vi è, infine, una norma di contenuto propriamente interpretativo, che fa richiamo al decreto del Presidente della Repubbli-

ca n. 633 del 1972, per quanto attiene le cosiddette prestazioni esenti, tra le quali viene fatta rientrare il trasporto pubblico urbano di persone, effettuato con qualsiasi mezzo. Si poneva un problema relativamente all'ambito di applicabilità della norma ed il legislatore ha ritenuto opportunamente di comprendervi il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna. Non mi pare siano necessarie molte parole per motivare le ragioni di un'esenzione dall'IVA per questo tipo di prestazione.

La Commissione si è poi orientata per la soppressione dell'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, in materia di trasparenza. Mi sia consentito svolgere una considerazione circa l'inopportunità che abbiamo rilevato, pur nel rispetto della libera attività dell'altro ramo del Parlamento, di stabilire per tutti gli enti locali l'obbligo della pubblicità per i bandi e gli avvisi che riguardino gare per opere pubbliche di importo superiore a 75 milioni e per forniture di beni e servizi di importo superiore a venti milioni attraverso il sistema informatico dell'ANCI. Tale disposizione, infatti, non solo verrebbe a sovrapporsi ad una serie di norme in materia di pubblicità, peraltro non tutte chiare e coerenti, ma determinerebbe un appesantimento e probabilmente anche un obbligo di incerta efficacia laddove previsto a favore di un'associazione come l'ANCI e non anche a favore di organi ufficiali come i *Bollettini regionali* o la *Gazzetta Ufficiale*. Per questo motivo, ripeto, la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo 11-bis.

L'articolo 12 prevede interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio, con richiamo all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 in base al quale, in sostituzione dei tributi, contributi e partecipazioni previsti dalla precedente normativa, si definì un importo a quota di trasferimento in favore delle aziende di soggiorno. Con la disposizione in oggetto tale quota di trasferimento viene maggiorata per il 1991 nel limite del 4,5 per cento.

Per quanto riguarda, invece, le camere di commercio, l'articolo 5, comma 11, della legge n. 41 del 1986 riconosce l'attribuzione di un contributo statale annuale. Tale con-

tributo è ripartito per l'anno 1992, con decreto del ministro dell'industria, nei limiti di 40,5 miliardi ed è distribuito per il 60 per cento in parti uguali tra le varie camere di commercio e per il restante 40 per cento in proporzione al numero dei comuni ed alla popolazione residente. Nel decreto-legge è anche previsto un contributo dell'importo di 66 miliardi, sempre a favore delle camere di commercio, derivanti dalle emissioni di bollettini annuali e dalle somme già precedentemente attribuite in sostituzione di imposta.

Tutto quanto da me descritto, già evidenziato con chiarezza dall'onorevole Sanese, ci consente di concludere in senso favorevole ad una rapida conversione del decreto in oggetto, seppure non possono nascondersi, anche in questa sede, una serie di preoccupazioni attinenti non solo alla reiterata adozione dello strumento del decreto-legge, ma anche al contenuto dei provvedimenti, rispetto ai quali mi permetto di richiamare il Governo circa l'opportunità di una loro maggiore omogeneità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CLAUDIO LENOCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Intervengo per la parte di competenza del Ministero dell'interno, mentre per la parte che riguarda il dicastero del tesoro successivamente interverrà il collega Sacconi, il quale tra l'altro credo annuncerà la presentazione di un emendamento relativo all'articolo 16-bis in materia di mobilità negli enti locali.

Le relazioni svolte dagli onorevoli Sanese e Lucarelli trovano in massima parte concorde il Governo, il quale ritiene che il lavoro svolto dalle due Commissioni in occasione della settima reiterazione di questo decreto in materia di finanza derivata consenta di restituire il decreto al Senato, con l'auspicio che esso possa vararlo entro la fine della settimana per non incorrere nel rischio, che sussiste tuttora, di un'ulteriore reiterazione.

Come hanno ben ricordato gli onorevoli relatori, il decreto concerne una materia che risale al passato, al 1992; si tratta quindi, più

che altro, di un intervento per sanare una situazione in previsione dell'entrata a regime di tutta la materia.

Se concordo con molte delle considerazioni svolte dai relatori, l'onorevole Lucarelli deve consentirmi di replicare ad una sua osservazione circa il contenuto e l'eterogeneità del decreto (non si tratta solo di materia relativa alla finanza derivata). Sono giuste le considerazioni dell'onorevole Lucarelli sul fatto che il decreto si sia via via trasformato con l'inserimento di altre materie, che hanno comportato anche problemi di coordinamento da parte del Governo (tanto è vero che il collega Sacconi interverrà successivamente — ripeto — in ordine alla presentazione di un emendamento). Ma è anche vero che tutto quanto è accaduto nei successivi passaggi, a seguito delle plurime reiterazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi mesi, ha avuto per lo più origine da iniziative parlamentari, soprattutto del Senato, in occasione dell'ultima reiterazione. Ciò ha determinato l'eterogeneità lamentata, che non costituisce, tuttavia, un vizio di origine dell'iniziativa del Governo, ma si è purtroppo prodotta a seguito delle discussioni parlamentari.

Se ciò è vero non possiamo fare altro, in questa sede, che accelerare i lavori dell'Assemblea, in modo da pervenire entro domani alla conversione del decreto-legge — sia pure con gli emendamenti concordati in sede di Commissione, che attenuano l'eterogeneità più volte lamentata —, così da poter rinviare il provvedimento al Senato per l'approvazione.

In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'interno, vorrei fare riferimento sia al comma 10 dell'articolo 4, che all'articolo 10, comma 4-bis — così come ha ricordato l'onorevole Lucarelli — per ribadire che da parte del ministero si auspica il mantenimento di tale normativa, prevista anche dal Senato. Allo stesso modo, auspichiamo il mantenimento dell'articolo 23 — comma 3-bis — relativo alla tutela dei segretari comunali collocati fuori ruolo per le esigenze del Ministero dell'interno, e dell'articolo 23-bis, concernente le modalità per l'espletamento dei concorsi e per il trasferimento dei segretari comunali.

Vi è poi tutta una questione che riguarda il ripristino dell'aumento dell'ICIAP. Vorrei ricordare che durante il 1992, per fare in modo che gli enti locali potessero contare su maggiori entrate, il Governo ha consentito, con il comma 3 dell'articolo 10 dell'originario testo del decreto-legge, che si potessero aumentare le aliquote dell'ICIAP fino al 25 per cento. Le Commissioni bilancio e finanze della Camera, nell'esaminare il testo pervenuto dal Senato, non hanno condiviso l'esigenza di aumentare tali aliquote dell'ICIAP. Al riguardo vorremmo far presente che effettivamente i bilanci dei comuni sono gravati da spese in continua lievitazione e che, quindi, per fornire agli enti locali i mezzi finanziari necessari, è indispensabile questo aumento tributario. Sembra quindi indispensabile assumere in tal senso una posizione che porti al ripristino di quanto stabilito dal Senato.

Noi consideriamo tutto ciò come le uniche eccezioni al lavoro portato avanti dalle Commissioni della Camera, rivolto appunto a determinare le condizioni di ripristino della omogeneità della materia.

Quanto al resto, credo che il collega Sacconi, per la parte che riguarda il suo ministero, parlerà delle questioni relative all'emendamento che egli intende presentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

MAURIZIO SACCONI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, come ha poc'anzi rilevato il relatore, il Governo si è trovato costretto ad intervenire nel corso dei lavori della Commissione, sollecitando modifiche al testo approvato dal Senato le quali, se accolte, come ha già fatto la Commissione, comporteranno il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, ci si augura per la definitiva conversione in legge.

Tale iniziativa del Governo è stata resa necessaria dalle modifiche introdotte dal Senato tanto in materia di blocco del pensionamento anticipato dei dipendenti degli enti locali quanto in materia di piante organiche, assunzioni e mobilità nell'ambito delle autonomie locali.

Per quanto riguarda la prima materia, la Commissione ha accolto l'opinione del Governo in ordine alla pericolosità di una nuova normativa volta a correggere i termini del blocco del pensionamento anticipato per i dipendenti degli enti locali. Tali correzioni avrebbero determinato una condizione di privilegio in capo a questi lavoratori rispetto agli altri lavoratori pubblici, con evidenti e prevedibili conseguenze. La soppressione di quelle modifiche introdotte dal Senato comporta quindi la ricostruzione di una condizione di *par condicio* tra tutti i dipendenti pubblici in relazione a questo intervento straordinario del Governo per il 1993, con il quale dal 19 settembre si è prodotto il blocco del pensionamento anticipato.

Un secondo ordine di problemi riguarda la disciplina contenuta nel capo II del decreto legislativo che ha recentemente riformato le pubbliche amministrazioni, e in modo particolare il pubblico impiego. A pochissimi giorni dal varo di questo decreto, il Senato avrebbe inteso non applicarlo ad una larga parte del settore del pubblico impiego, cioè a circa 600.000 dipendenti degli enti locali, sul totale di circa 3.700.000 dipendenti pubblici. In particolare, l'emendamento del Senato avrebbe avuto il concreto effetto di sottrarre gli enti locali a quell'importante parte della riforma che attiene alla mobilità.

L'impiego pubblico si caratterizza per un numero complessivo di addetti che in rapporto alla popolazione si colloca nella media europea. Tuttavia la mobilità si rende estremamente necessaria perché, a fronte di questo dato, come è noto il personale è mal distribuito per territorio e per settori. L'obiettivo del Governo è dunque quello di realizzare una redistribuzione del personale non solo attraverso la mobilità volontaria, che invero finora pochissimo ha prodotto, ma anche attraverso la mobilità d'ufficio. Nel Mezzogiorno, in particolare, la mobilità interesserà in uscita lo Stato — per lo più eccedentario in quasi tutte le aree del meridione — ed in entrata gli enti locali, che anche nel sud in diverse situazioni si trovano ad essere deficitari di forza lavoro in rapporto alle piante organiche già adottate o a quelle che saranno stabilite in base alla nuova determinazione dei carichi di lavoro.

In sostanza, sottrarre i comuni al processo di mobilità avrebbe significato annullare la mobilità stessa, che — come ho detto — si realizzerà per lo più nel Mezzogiorno e nella misura in cui vi sarà la possibilità di trasferire un ampio numero di lavoratori a favore degli enti locali. L'emendamento che abbiamo presentato chiarisce come sia questa, e non altra, la volontà del Governo in ordine al mantenimento di poteri centrali con riferimento al personale degli enti locali.

La proposta del Governo prevede che a decorrere dal 1994 vengano meno tutte le disposizioni che stabiliscono vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni, ad eccezione dei vincoli strettamente funzionali ai processi di mobilità. Questa disposizione vale per tutti gli enti locali tranne che per quelli dissestati, che mantengono la loro particolare disciplina vincolistica per gli obiettivi di risanamento.

Nell'emendamento si specifica che questi vincoli funzionali alla mobilità consisteranno essenzialmente nell'obbligo di comunicare al dipartimento per la funzione pubblica la decisione di assumere determinate figure professionali, per coprire i posti vacanti, specificando qualifiche e livelli retributivi. Entro sessanta giorni la Presidenza del Consiglio avrà la possibilità di comunicare all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità; decorso inutilmente questo termine — secondo il meccanismo del silenzio-assenso — il comune potrà avviare le proprie procedure di assunzione.

In questo modo il comune partecipa della necessaria solidarietà in ordine alla redistribuzione del personale eccedente, ma nello stesso tempo non è soggetto ad un vincolo infinito, poiché tutto si realizza nel termine di sessanta giorni, con il silenzio-assenso o la risposta attiva da parte del dipartimento per la funzione pubblica, che è in grado di mobilitare un numero di lavoratori corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione.

Voglio precisare che tutto questo avrebbe potuto trovare attuazione anche in via amministrativa, perché i vincoli sono destinati a cadere con la comunicazione dei parame-

tri con cui definire le piante organiche attraverso i carichi di lavoro (necessariamente entro sessanta giorni dall'adozione del decreto legislativo, con il conseguente esaurimento entro il 1993).

Il decreto che prevede il blocco — derogabile — delle assunzioni negli enti locali esaurirà i suoi effetti nel 1993. Invece la mobilità non può che riguardare anche gli enti locali, per le ragioni che ho appena esposto.

L'emendamento richiamato chiarisce quale sarà a regime la disciplina relativa al personale delle piante organiche degli enti locali; non può che essere gradito al Governo, che lo propone su sollecitazione della Commissione. Ci si augura che in tal modo sia fatta piena chiarezza sui dubbi interpretativi che avevano suscitato i due decreti legislativi conseguenti alla legge delega.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, formulerò solo alcuni brevi e limitate considerazioni, in primo luogo perché non intendo riprendere molte delle questioni sottolineate dai due relatori, e poi perché siamo di fronte ad un provvedimento sul quale è difficile intervenire.

Esso si inserisce, infatti, nell'ambito di una serie storica, per così dire, di misure annuali riguardanti la finanza locale. È più che mai necessario un processo innovativo su questo versante. Si deve cercare di cambiare il prodotto, per dare una risposta nuova a problemi radicalmente mutati e che chiedono soluzioni diverse da quelle fornite ormai purtroppo da tanti anni. Voglio ricordare che, sulla base della riforma della finanza tributaria del 1971, la riforma della finanza locale sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 1977; sono passati sedici anni e ci troviamo ancora a discutere di provvedimenti annuali di regolamentazione della finanza degli enti locali.

È difficile intervenire, perché ci si sente ingabbiati; di fronte ad un rito accusatorio ripetitivo e stancante viene quasi voglia di abbandonare l'impegno, lasciando la responsabilità della politica errata al Governo

e alla maggioranza. Chi vi parla non compie questa scelta, perché prevale in lui una considerazione di responsabilità. Ci si vuole far carico da un lato di una denuncia che non può mancare e dall'altro di un impegno costruttivo volto a dare una risposta più adeguata, sia pure tardiva, ai problemi sul tappeto.

Voglio ricordare che stiamo discutendo della sorte finanziaria — e la questione non è di poco conto — dell'intera intelaiatura territoriale decentrata dello Stato. Sono interessati più di 8 mila comuni e 100 province; tutto il sistema degli enti di secondo grado che fanno riferimento all'ordinamento decentrato dello Stato. Non è, ripeto, poca cosa.

Qualcuno ha rilevato che si tratta dell'appartamento a piano terra del condominio Stato; e quale appartamento! Tutti noi ci rendiamo conto di quanto sia corposa la risposta fornita ai cittadini italiani dall'attività amministrativa, dall'impegno di comuni, province ed organi di secondo grado. Tale risposta è elemento determinante per un più giusto, positivo e proficuo rapporto fra cittadini e Stato, non solo a livello locale, ma anche in una dimensione più complessiva.

Noi riteniamo che, in primo luogo, si debba smettere con una politica — mi si consenta l'aggettivo — vergognosa di difesa di un centralismo che è stato disastroso e che ha prodotto solo guai. Desidero rimarcare che tale centralismo non ha risolto i problemi del disavanzo dello Stato. Su questo versante, infatti, si è costantemente tagliato. Non voglio citare dati per non perdere tempo, ma sotto questo profilo non riscontriamo esiti analoghi in altri settori dello Stato. In ogni caso non vi sono elementi positivi per quanto riguarda la situazione del debito pubblico più in generale; anzi, si è tagliato e nel contempo si è aggravato il debito complessivo dello Stato, sino a portarlo alla situazione attuale, che presenta livelli di insopportabilità.

Questa politica ha prodotto — direi anche facilitato — in vaste zone del paese un dissesto finanziario anche locale. Purtroppo spesso quando si affrontano tali questioni non si ha il senso della misura e del rigore,

e neppure quello di cogliere le diverse motivazioni che hanno portato alle singole situazioni. Quindi quando si interverrà, come è già accaduto nel passato, lo si farà con provvedimenti di sanatoria generalizzati che non terranno conto appunto delle cause che hanno portato alle singole situazioni. Si finirà, dunque, per premiare non coloro che hanno cercato, sia pure in situazioni difficili, di governare con rigore, ma coloro che con maggiore disinvoltura hanno approfittato della situazione generale per produrre guai anche a livello locale. Ancora una volta si finirà per privilegiare i furbi.

Ritengo anche che con tale politica si siano prodotti guasti a livello economico, sociale e ambientale. Si tagliavano risorse e nel contempo si aumentavano le incombenze che gravavano sugli enti locali territoriali. D'altra parte si sono verificati processi profondi di mutamento della situazione economica, sociale, ambientale e produttiva del paese, che avrebbero necessitato di enti locali territoriali più autonomi, più responsabili, in grado anche di cambiare se stessi e di intervenire rispetto ai cambiamenti che dovevano affrontare. Invece si è operata la scelta del centralismo, del vincolismo della marginalizzazione; e tutto ciò ha determinato una situazione di difficoltà di carattere più generale.

Credo di poter dire con tranquillità, poiché si tratta di una riflessione ormai generalizzata e che dovrebbe portare ad interventi conseguenti, che con le politiche perseguite in questi anni si è compiuto un furto di democrazia. Si è anche operato un furto rispetto agli elementi di riforma che, seppure contraddittori e parziali, sono stati messi in campo. Ricordo gli elementi innovativi contenuti nella legge n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, oppure quelli presenti nella legge n. 241. Che fine hanno fatto? Certo, in quei provvedimenti vi erano contraddizioni, ma anche aspetti positivi. Tuttavia quelle leggi continuano a rimanere lettera morta, perché ad esse ha fatto da contrappeso una situazione finanziaria insostenibile, nonché una serie di vincoli che hanno finito per tradurre anche gli elementi positivi in esse contenuti in affermazioni di carattere di principio che non avevano la

possibilità di trovare riscontro in operazioni concrete.

Se non porremo rapidamente mano alla riforma, completando il processo già avviato, della finanza e degli enti locali decentrati, correremo il rischio che la stessa legge elettorale al di là della valenza che essa assume nel momento attuale, richiedendo una risposta urgente, dopo poco tempo, pur con i suoi elementi di novità (che mi auguro essa conterrà) non produca le innovazioni che si rendono necessarie, lasciando immobile una situazione finanziaria che invece deve essere rapidamente mutata e resa coerente rispetto ad un disegno di carattere più generale.

Questa situazione ha portato ad una tensione anche anticentralistica, ad un momento di rottura estremamente pericoloso per lo Stato unitario, lo Stato nazionale.

Credo che oggi ci troviamo di fronte ad un dato inoppugnabile, che richiede la riforma dello Stato in senso neoregionalista, e quindi il rafforzamento e l'avvio di un nuovo decentramento, fondato su talune responsabilità. Ecco perché, a mio parere, occorre abbandonare le resistenze che ancora sono largamente presenti su tale versante, soprattutto quando affrontiamo le questioni dell'autonomia finanziaria ed impositiva, e quindi della responsabilità degli amministratori locali per quanto riguarda le spese ed anche le entrate.

È questa la strada per offrire un contributo al risanamento del debito complessivo dello Stato: occorre decentrare e responsabilizzare gli amministratori sul versante delle spese e dell'entrata; occorre conferire loro maggiore autonomia per ottenere un nuovo rapporto con i cittadini anche per quanto riguarda il bilancio complessivo dello Stato. In questo modo, si potrà uscire dal quadro della logica negativa che è prevalsa negli ultimi anni.

Non voglio entrare nel merito del decreto-legge al nostro esame: siamo di fronte a norme che definiscono il quadro finanziario del 1992 e di parte del 1993; siamo all'ottava stesura del provvedimento, quasi un record. Infatti, nella mia storia di parlamentare ricordo solo un altro precedente relativo ad un provvedimento annuale di finanza locale: il Parlamento approvò nel 1991 un decreto-

legge finanziario che si riferiva al 1990. Se il provvedimento in discussione non avrà buon fine, considerati i tempi e gli impegni che abbiamo di fronte, non so quali conseguenze si determineranno su questo terreno.

Pertanto, come abbiamo già esplicitato con forza in Commissione, cercheremo di evitare l'ulteriore decadenza del decreto-legge, anche perché con le reiterazioni costanti si finisce per lasciare nelle mani del Governo la possibilità di intervenire, mediante decreti-legge, su determinate materie, mentre il Parlamento viene spogliato della sua facoltà di concorrere alla definizione degli stessi provvedimenti. Le Camere, infatti, sembrano intervenire sempre, come si dice, a babbo morto, a fatti già verificatisi! Ciò impedisce al Parlamento di essere attore dei provvedimenti, perché esso affronta i problemi quando questi si sono già determinati, e in tal modo è estremamente difficile offrire un contributo positivo. Non vorremmo, cioè, che nel 1994 si discutesse ancora un provvedimento riferito agli anni 1992 e 1993: capite benissimo che ciò significherebbe ritardare nel rapporto Parlamento-enti locali la costruzione delle politiche finanziarie!

Inoltre, intervenendo con la reiterazione di decreti-legge, si perpetuano situazioni di precarietà e di impossibilità di programmazione. Neppure il negozio più piccolo di generi alimentari può vivere in una simile condizione! Anche un ambulante che lavora in piazza deve conoscere il quadro nel quale egli si colloca per definire prezzi e metodi di vendita.

Sono questi i motivi per i quali noi siamo contrari ad una ulteriore reiterazione del decreto-legge n. 8 del 1993, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

Devo poi sottolineare — senza vena polemica — che vi è stato un intervento da parte del Governo che ha esasperato una questione specifica. Abbiamo avuto, per così dire, due Governi: uno al Senato, che ha assecondato — ne è stato parte — un processo di modifica necessario, ma che si è spinto molto avanti (in questa sede, a mio avviso, non sono state abbastanza salvaguardate alcune parti giuste del provvedimento), e uno alla Camera, che ha messo in discussio-

ne quanto è avvenuto al Senato, facendo correre il rischio di un'ulteriore reiterazione.

Riconosco che c'è del vero nelle osservazioni svolte dal Governo in questo ramo del Parlamento e che era necessario apportare alcune modifiche al testo. Ciò che mi preme (ritornerò sul punto più avanti) è che il provvedimento non incontri l'ostilità del Senato, il che, dati i tempi molto ristretti, comporterebbe l'apertura di un conflitto e quindi la decadenza del decreto-legge, con la possibilità di una sua ulteriore reiterazione. Credo, quindi, che si debba giungere ad una conclusione.

È vero, purtroppo, che siamo di fronte ad un decreto *omnibus*, nel quale vi è di tutto ed è facile inserire tutto. Ma in realtà questo discorso non vale solo per il decreto-legge in esame. Se infatti si prendono in considerazione i problemi relativi alla finanza locale, si può constatare che alcuni di essi sono trattati da gran parte dei quaranta decreti che stanno circolando nelle aule parlamentari. Nel decreto-legge in materia di reiterazione dei termini, per esempio, vi sono norme fondamentali che riguardano la vita degli enti locali.

Devo dunque sottolineare che, anzitutto, vi è un problema di abuso della decretazione di urgenza, che investe il rapporto tra Governo e Parlamento. Ma, al di là di esso, esiste anche un problema riguardante il modo in cui vengono elaborati i testi fin dall'inizio; occorre che il relativo procedimento sia più chiaro e più semplice, e che il loro contenuto sia meno eterogeneo. In Commissione abbiamo cercato di creare le condizioni affinché il provvedimento in esame potesse essere convertito in legge e, in vista di tale obiettivo, abbiamo mirato a modifiche essenziali ma limitate.

Prima di concludere, vorrei porre una questione. Mi domando (già il sottosegretario per l'interno ha svolto alcune considerazioni in proposito) se non convenga, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, rivedere alcune norme del decreto-legge che lo stesso Comitato ristretto ed i relatori ritengono siano da sopprimere. Tutto questo, naturalmente, senza intaccare le norme di cui parlavo poc'anzi, per esempio quelle

in materia previdenziale, ed accettando l'impostazione nuova del problema delle assunzioni, che coglie una giusta esigenza (lo abbiamo evidenziato fin dall'inizio, non appena se ne è parlato in Commissione bilancio).

Ci domandiamo, in sostanza, se non sia opportuna un'ulteriore riflessione per mantenere più integro il testo licenziato dal Senato e verificare se, nel limitato tempo di cui disponiamo, tale ramo del Parlamento sia disponibile ad approvare definitivamente il provvedimento. Sotto questo punto di vista, mi domando se vi sia un collegamento tra la posizione del Governo e quella del Senato, anche perché mi sembra che le proposte avanzate dal sottosegretario per l'interno si ricolleghino alle modifiche introdotte dal Senato stesso. Se vi fosse tale collegamento, si potrebbero creare le condizioni per la definitiva conversione in legge del decreto-legge in esame.

In conclusione, voglio sottolineare che ci siamo adoperati per migliorare la parte del decreto-legge relativa ai mutui. Salutiamo positivamente il fatto che le risorse stanziare per l'edilizia scolastica, a seguito di una modifica apportata al testo, possono essere finalmente utilizzate. Il nostro rammarico (insistiamo su questo punto) è che non si attivino i mutui di carattere ambientale per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti; si tratta, tra l'altro, di una somma modestissima, per la quale vi è la copertura finanziaria, che ammonta complessivamente a 96 miliardi. Se facciamo il calcolo degli oneri con riferimento al fatto che tali mutui saranno attivati non quest'anno, ma il prossimo, si ottiene un ammontare di 7-8 miliardi. Ma pensiamo cosa significhi non rendere operative tali misure rispetto a quelle realtà nonché ad un'operazione più complessiva di volano nei confronti delle piccole imprese, delle esigenze dei cittadini; pensiamo, quindi, se da ciò non derivi un onere superiore al fatto che questi mutui vengono bloccati, perché, a mio avviso, tali questioni — pur essendo rilevanti — hanno dimensioni nettamente limitate.

Vi sono poi altri aspetti da considerare. Sottolineiamo con soddisfazione come sia stato risolto in maniera positiva il problema

delle mense; ne pongo tuttavia un altro, perché molto spesso ci troviamo di fronte a questioni che nascono da comportamenti contraddittori del Governo. Non so chi di voi ricordi quella norma che stabiliva, ai fini del censimento dei beni demaniali, il pagamento di un canone del 5 per cento sui beni demaniali dello Stato e su quelli periferici. Ci siamo trovati di fronte ad un provvedimento che concedeva una delega, ad un decreto legislativo recante talune disposizioni; poi, per strada, attraverso decreti ministeriali (mai discussi dal Parlamento, essendo — appunto — decreti ministeriali) che però contenevano indicazioni, orientamenti di modifica, interpretazioni volte a modificare le norme iniziali, si è finito per produrre contraddizioni assurde ed insostenibili, che hanno determinato una rivolta.

Colgo quest'occasione perché è presente il sottosegretario per le finanze. Non so se ve lo ricordate: in Italia, negli anni settanta, vi è stata la stagione delle norme urbanistiche...

MILZIADE CAPRILI. Sinceramente, non me lo ricordavo ...!

BRUNO SOLAROLI. ... nella quale si stabilì, accanto al diritto di proprietà, il diritto di superficie. Con i piani regolatori dei comuni si doveva obbligatoriamente destinare una quota dei territori inclusi nei piani regolatori stessi a diritto di superficie, per quanto riguarda sia l'edilizia abitativa sia gli insediamenti industriali. Era una norma difficile da applicare nei comuni (lo dico perché in quel periodo ho ricoperto la carica di sindaco), perché bisognava convincere la gente a prendere un terreno pagandolo come se l'avesse acquistato e a costruire su di esso, anche se quel terreno rimaneva di proprietà dell'ente pubblico; e veniva appunto concesso il diritto di superficie, che poteva essere rinnovato nel tempo. Era difficile convincere la gente a rinunciare alla proprietà per ottenere il diritto di superficie, mantenendo la proprietà dell'ente pubblico. Vi è stato un confronto duro in questo senso, quando i costi per l'operazione erano identici. Oggi siamo di fronte ad una circolare del Ministero delle finanze che fa pagare il

5 per cento sul terreno sul quale si ha il diritto di superficie e niente su quello di proprietà, causando una rivolta nei confronti degli amministratori che hanno messo in campo quelle norme nonché difficoltà di riscossione, perché la situazione nel tempo è maturata.

GIORGIO CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Adesso c'è l'ICI.

BRUNO SOLAROLI. Però, in questo caso non siamo di fronte ad un'indicazione che nasce dalla legge delega o dal decreto legislativo, ma ad interpretazioni fornite con circolari ministeriali, che creano situazioni insopportabili. Vorrei dunque che questo stato di fatto fosse modificato ulteriormente.

Non intendo dilungarmi oltre. Auspico che vi sia ancora la possibilità di rivedere alcune questioni per mettere il Senato in condizione di approvare il provvedimento, evitando così una sua reiterazione. Nel contempo, ciò che mi interessa è creare rapidamente le condizioni per andare avanti con i decreti legislativi attuativi delle norme già messe in campo, al fine di far compiere un altro passo alla riforma della finanza locale a partire dal 1° gennaio 1994. Vorrei allora sapere a che punto siano i decreti legislativi ancora da emanare (lo chiedo al Governo, che li deve produrre) sia per quanto riguarda la legge delega, sia per quanto riguarda norme già contenute in altri provvedimenti di accompagnamento della legge finanziaria: mi riferisco ai regimi tariffari, agli strumenti di intervento. Sono misure importanti volte a introdurre profonde innovazioni. Occorre che i decreti legislativi siano prodotti nei tempi richiamati dalle leggi delega, in modo tale che il Parlamento possa esprimere il parere e quindi si possa procedere nel senso del rinnovamento dell'attuale quadro. Tale rinnovamento è a mio avviso obbligatorio, se vogliamo fornire una risposta ai problemi complessivi del paese e se vogliamo che la nuova legge elettorale sulle autonomie locali non sia un altro elemento tale da dare conforto solo per un periodo limitato, salvo poi naufragare come sono colati a picco gli altri elementi, seppur contraddittori, di riforma prodotti in questi anni a causa

del mantenimento di una situazione finanziaria e di un sistema di vincoli che hanno impedito ogni autonomia, ogni responsabilità.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Guerra. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, effettivamente vi è il rischio di lasciarsi cogliere dallo sconforto nell'affrontare il dibattito sulla settima reiterazione di un decreto-legge che ha visto la luce, nella sua prima edizione, il 20 gennaio del 1992. E c'è il rischio che suoni stonata anche una serie di critiche che pure non possiamo esimerci dal fare alla settima reiterazione del provvedimento; trattandosi di critiche che abbiamo ripetuto molte altre volte per tutta una serie di decreti-legge che ci siamo trovati via via ad esaminare, c'è il rischio, appunto, che tutto ciò appaia assolutamente rituale. Tuttavia, il fatto che oggi siamo qui a discutere su un provvedimento che disciplina la finanza locale per il 1992 non può consentirci di procedere al relativo esame in qualche modo con animo rassegnato di fronte alla gravità della questione. Io credo, piuttosto, che ciò debba spingerci a richiamare nuovamente l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla grave responsabilità che portano anche in questa vicenda.

Innanzitutto, come è già stato detto (vi accennerò molto brevemente, richiamando solo per titoli le questioni), abbiamo di fronte un decreto che contiene norme eterogenee. E se in parte può essere vero il ragionamento introdotto in questa sede dal sottosegretario Lenoci, secondo il quale l'introduzione di questi elementi non omogenei al corpo originario del decreto-legge è avvenuta ad opera dell'iniziativa parlamentare, vi è una considerazione da fare al riguardo. Nel momento in cui, infatti, il Parlamento è costretto quasi esclusivamente a discutere su provvedimenti di iniziativa del Governo (disegni di legge governativi, appunto, o decreti-legge) l'unica occasione che rimane ai parlamentari per entrare nel merito delle questioni è, appunto, quella di emendare questi provvedimenti. Di fatto, si costringe

il Parlamento ad intervenire anche inserendo a volte argomenti non omogenei alla materia originaria dei decreti-legge, ma d'altra parte vi è una seria responsabilità del Governo già nella formulazione originaria dei provvedimenti stessi, e in particolare anche di quello al nostro esame.

Questo decreto-legge è per tanti versi esemplare. Innanzitutto per il numero delle sue reiterazioni, ma anche perché evidenzia chiaramente il modo, a un tempo centralistico e improvvisato, confuso e spesso contraddittorio, con cui è stata gestita la finanza locale, prosciugando progressivamente le risorse disponibili per i comuni a fronte di compiti sempre maggiori di tali soggetti. Ma là di là del prosciugamento e della diminuzione delle risorse, i comuni sono stati progressivamente messi di fronte ad una profonda incertezza relativamente alle risorse disponibili, con difficoltà enormi, quindi, per quanto riguarda la possibilità di programmare. E se la programmazione è condizione per una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse, per una maggiore lungimiranza e capacità di guardare avanti, per un impiego più efficiente delle risorse disponibili, l'impossibilità di programmare che si è determinata per gli enti locali a causa dell'incertezza relativa alle risorse disponibili ha determinato anche aumenti di oneri per le amministrazioni locali.

Ma quello che risulta particolarmente grave è che nemmeno con la legge delega e con il decreto applicativo in materia di finanza territoriale ci si è mossi sulla strada di una vera autonomia impositiva. Si è proceduto infatti, e si continua a procedere, con addizionali, con una pressione fiscale ormai divenuta insopportabile; e in questa situazione vengono comunque introdotti nuovi tributi e vengono comunque previsti inasprimenti di quelli esistenti. Si procede, insomma, con un'impostazione ancora centralistica. La stessa vicenda, la struttura, le caratteristiche dell'imposta comunale sugli immobili, come anche la vicenda delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale e così via, sono tutti elementi che indicano che la strada che si sta percorrendo con il decreto-legge in esame, ma anche con i provvedimenti conseguenti alla legge delega e con la

legge delega stessa, non va nella direzione di una reale autonomia finanziaria degli enti locali.

Da qui discende anche il nostro giudizio complessivamente negativo sul provvedimento. Altro che legge sui sindaci! Occorrerebbe davvero ragionare su questo tema: vorremmo vedere impegnati i pattisti, i referendari e tutti coloro che andranno alla scadenza elettorale ritenendo la battaglia per inserire il sistema maggioritario nell'elezione diretta dei sindaci una grande questione per il rinnovamento delle nostre autonomie locali. Ebbene, li vorremmo vedere passare anche attraverso questo nodo della vera autonomia e dei veri poteri degli enti locali nel nostro paese!

Comunque, noi ci troviamo a disciplinare la materia relativamente al 1992. I giochi ormai sono fatti, ma questo non ci può indurre a rassegnarci ed a sottacere le responsabilità del Governo e della maggioranza.

Siamo inoltre — come è stato rilevato da altri — sul filo delle ore per evitare una nuova reiterazione del provvedimento al nostro esame. Noi non opporremo ostruzionismo: non lo abbiamo fatto in Commissione, non lo faremo in aula. Metteremo in campo una posizione politica di forte contrarietà su alcuni punti qualificanti del decreto-legge ed avizzeremo chiare proposte di modifica. Questo è stato il nostro atteggiamento in Commissione, questo sarà il nostro atteggiamento in aula: tutte le responsabilità di un'eventuale reiterazione, deve essere chiaro, ricadono sul Governo e sulla maggioranza.

Voglio sottolineare due aspetti. In primo luogo, ci troviamo di fronte, poiché è presente nel decreto, al grande tema della diminuzione delle risorse disponibili per gli enti locali. Il Governo ha affrontato la questione con tagli indiscriminati e con un'impostazione spesso di tipo ragionieristico, spingendo poi ad un'imposizione addizionale per compensare le minori entrate ed i minori trasferimenti, senza considerare che, così facendo, oltre a colpire servizi decisivi, si inducevano anche nel breve, nel medio e nel lungo periodo, oneri e costi aggiuntivi.

Allora, prima di tutto, il nostro gruppo

dice «no» alla riduzione del 5 per cento dei trasferimenti ordinari, già decurtati dall'inflazione. Si tratta, fra l'altro, di una riduzione intervenuta nel luglio 1992, ben oltre la metà dello stesso esercizio di competenza; i comuni avevano già ampiamente avviato la gestione del bilancio del 1992 e si sono trovati dunque in serie difficoltà.

Vi è poi — e qui voglio soffermare la mia attenzione per richiamare il Governo e la maggioranza ad una riflessione attenta — la questione della sospensione dei mutui, introdotta dal decreto-legge n. 333 per il 1992 e poi prorogata a tutto il 1993 con la legge n. 498 del dicembre 1992. Anche noi giudichiamo positivamente l'esclusione da questo blocco dei mutui relativi all'edilizia scolastica, ma credo si debba e si possa fare molto di più in tale direzione.

Vorrei porre ora due questioni. Abbiamo avanzato la proposta di sottrarre al blocco i mutui per finanziare gli espropri, evitando fra l'altro, su questo terreno e su questa partita, maggiori e gravi oneri e spese per gli enti locali (altro che risparmi!). La seconda questione è quella di sottrarre al blocco i mutui relativi ad opere per acquedotti, fognature, depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Si tratta di interventi urgenti e non prorogabili dal punto di vista della difesa ambientale e dell'organizzazione e della qualità della vita nel nostro territorio; tra l'altro, comportano un onere finanziario di un centinaio di miliardi (non di più), per il quale è facile, se vi è la volontà, trovare la relativa copertura.

Allora vogliamo porre al Governo ed alla maggioranza una seria questione politica. Forse, prima di strombazzare alla stampa piani straordinari per opere pubbliche, con stanziamenti più o meno fantasma o di pura propaganda per 50 mila miliardi (che poi ancora non si è capito quanti siano realmente, se 30 mila o 20 mila, e comunque soprattutto come potranno essere spesi e dove saranno reperiti), sarebbe opportuno cominciare da quanto era ordinariamente previsto e che si è voluto invece bloccare o sospendere. Si tratta di opere urgenti, già programmate dagli enti locali con procedure

ordinarie — che peraltro sono più facilmente controllabili —, e sicuramente molto più efficaci ed utili per le esigenze del paese e dei cittadini. Ripeto, non è una questione di copertura perché si tratta di 100 miliardi, ma è un problema che riguarda la volontà politica. Noi condurremo la nostra battaglia su questo aspetto e speriamo che vi sia un segnale diverso da parte del Governo.

Vi è poi la questione del controllo centrale del personale anche degli enti locali. Ci troviamo in una situazione di singolare contraddizione tra provvedimenti, pure voluti dallo stesso Governo, come la legge delega che punta per il 1994 alla responsabilizzazione e a rendere autonomi gli enti locali nella gestione del personale, pur mantenendo il controllo centrale per il 1992 e per il 1993, da un lato, e dall'altro il tentativo di reintrodurre nel 1994 il controllo centrale attraverso il decreto sulla privatizzazione del pubblico impiego.

Si tratta di una questione molto delicata perché in forme diverse il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego negli enti locali va avanti dal 1993 e vi sono situazioni che diventano sempre più difficili da gestire. D'altro canto, la gestione della mobilità, cui si richiamava il sottosegretario Sacconi, non può essere oggi lo strumento per reintrodurre surrettiziamente un controllo centrale che la stessa legge delega prevede sparisca dal 1994.

Anche per quanto attiene al controllo centrale sul personale, non si può parlare di maggiori oneri per lo Stato, perché una volta che si siano affermati i principi dell'autonomia finanziaria, come si fa nella stessa legge delega, e il vincolo del pareggio del bilancio per gli enti locali, non vi è più tale problema. Senza considerare inoltre che, oltre al fatto che tale blocco ha una ricaduta immediata per quanto concerne i servizi erogati, esso ha anche costretto a definire e a inventare forme diverse di collaborazione e di impiego a tempo determinato che spesso riducono la trasparenza delle gestioni e comportano costi superiori a quelli connessi ad una normale assunzione, determinando, soprattutto per i piccoli comuni dove a volte per una mansione vi è una sola previsione di posti in pianta organica, situazioni assolutamente insostenibili quando tale posto non viene coperto.

Il nostro obiettivo fondamentale è quello di

rimuovere il blocco e di ridare piena autonomia ai comuni su tale terreno. In subordine, possiamo ragionare su una serie di questioni sempre partendo dalla situazione attuale. Comunque occorre garantire la piena autonomia a partire dal 1994 — a tale proposito esamineremo l'emendamento presentato dal Governo che sembra aprire una strada diversa su tale fronte —, ma occorre anche che da subito sia data maggiore trasparenza, certezza e chiarezza alle forme di attenuazione e di deroga dei blocchi vigenti.

Nel complesso, questo provvedimento è stato modificato in Commissione. Vi sono alcuni elementi che giudichiamo positivamente: si è tolta, ad esempio, la possibilità per i comuni di approvare aumenti dell'ICI nella misura del 25 per cento, non solo per il 1992, ma anche per tutti gli anni a seguire. È ben vero, sottosegretario Lenoci, che le risorse a disposizione dei comuni sono sempre più limitate, ma mi sembra altrettanto vero che il Governo non può scaricare e compensare questa diminuzione delle risorse disponibili attraverso aumenti continui e sconsiderati del carico impositivo. Occorre muoversi nel senso di una autonomia impositiva che non sia addizionale a quella già esistente, altrimenti è necessario tornare a prendere in considerazione le questioni dei mutui e altre analoghe. Non si può scaricare continuamente sui cittadini un livello di pressione fiscale e tributaria divenuto largamente insopportabile.

Un altro aspetto positivo del lavoro svolto in Commissione è rappresentato dal fatto che si è garantita la possibilità di far proseguire il servizio mensa gestito dagli enti locali per gli insegnanti senza oneri a carico degli enti locali. Era curioso che si chiamassero gli enti locali a proseguire la gestione dei servizi mensa per il personale dello Stato, salvo poi prevedere che questa dovesse essere completamente pagata dagli enti locali. Era una posizione comoda questa!

Siamo alla settima reiterazione del decreto. Il nostro giudizio complessivo su di esso è fortemente negativo: vi è una responsabilità grave del Governo, ma vi sono alcuni nodi politici in merito ai quali è ancora possibile dare una risposta utile ai comuni e, attraverso di essi, al paese. Sulle due questioni del

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

personale e dei mutui per i comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, ad esempio, il Governo potrebbe farlo senza stravolgere la sua politica e la sua filosofia, che pure noi abbiamo contrastato fin dall'inizio.

Ma lo faccia: questa è forse l'unica e l'ultima possibilità di dare una qualche dignità e qualche significato a quest'ennesimo ritorno sulla scena di un decreto-legge emanato per la prima volta nel lontano 20 gennaio 1992. Se almeno questi elementi di novità fossero recepiti ed introdotti, la sceneggiata che si è ripetuta anche oggi potrebbe acquistare qualche senso per i comuni e per i cittadini del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ostinelli. Ne ha facoltà.

GABRIELE OSTINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è davvero imbarazzante prendere la parola su questo provvedimento che contiene disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. Se, infatti, urgente è l'aggettivo che si deve usare per rendere legittima la presentazione di un decreto-legge, è la consuetudine che ci costringe ad usarlo: in molti casi, ma soprattutto in questo, l'aggettivo è usato davvero impropriamente.

Non si può definire urgente un decreto presentato il 20 gennaio 1992 e non ancora convertito. I fatti dimostrano non esservi i presupposti dell'urgenza e della necessità previste dall'articolo 77 della Costituzione, nonostante l'Assemblea li abbia riconosciuti nella sua sovranità, soffermandosi su questo provvedimento più per un gioco delle parti che per un vero esame.

Vi è un uso improprio della decretazione che snatura il ruolo del Parlamento e crea confusione fra potere legislativo e potere esecutivo. Il Governo ricorre troppo spesso alla decretazione, espropriando il Parlamento; e il Parlamento ricorre troppo spesso alla possibilità di approvare emendamenti per riappropriarsi delle sue funzioni. In questa rincorsa i provvedimenti decadono, invecchiano e si snaturano. Il tragitto breve, da percorrere in sessanta giorni, diventa un lento e tortuoso incedere; il provvedimento non ha più la forza e la freschezza del

torrente di montagna, destinato alla turbina o all'acquedotto, ma riceve via via affluenti e, a volte, anche qualche scarico velenoso: diventa un liquido, diciamo così, nel quale far scorrere la navicella della governabilità.

Le disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992, che avrebbero dovuto avere effetti nel 1992, sono state ripresentate sei volte e alla settima, il 19 novembre 1992, sono divenute disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, con una serie di nuove disposizioni che hanno snaturato il provvedimento.

Cito, ad esempio, l'articolo 16, che prevede norme per il personale non di ruolo a tempo indeterminato o per il collocamento fuori ruolo dei segretari comunali; oppure altre norme per i segretari comunali e provinciali contenute nell'articolo 24, che dovrebbero far parte di altro provvedimento relativo al pubblico impiego. Voglio citare anche l'articolo 27, che prevede un contributo di solidarietà alla regione siciliana, e l'articolo 28, contenente il solito intervento per Roma capitale.

Ebbene, da oggi abbiamo solo sette giorni per convertire in legge questo decreto nel testo in esame o per modificarlo e rinviarlo al Senato, creando però così un contenzioso a fronte del quale difficilmente il Governo potrà esimersi dall'ennesima reiterazione di un provvedimento che rischia di avere effetti biennali.

Signor Presidente, la Commissione con molta buona volontà ha seguito l'iniziativa dei relatori preoccupati, al marzo 1993, di fornire ai comuni uno strumento per la gestione della finanza locale del 1992, anche perché, di fatto, gli effetti si sono ormai compiuti e sono giustamente preoccupati di un futuro quanto mai incerto. Quale contenzioso potrebbe nascere nel caso di un'ulteriore reiterazione che, necessitando di tempi non brevi, si accavallerebbe con diverse scadenze, quali i referendum, la nuova legge maggioritaria ed il probabile scioglimento delle Camere? Il percorso è ormai tracciato e questo Governo gode di una maggioranza solo numerica; esso non ha più radici nella sovranità popolare. Se è vero — come è vero — quanto ho affermato, quale contenzioso nascerà tra i cittadini ed un Governo minori-

tario — e quindi velleitario — che produce norme di finanza locale diverse rispetto alle attese dei cittadini, soprattutto nel nord?

Si tratta di un Governo ormai privo di identità, travolto dagli scandali e rimpastato come una merendina, che gli italiani rifiutano, essendo anche disposti al sacrificio del pasto principale, ma a fronte della certezza di non essere più presi in giro.

Se è lecita una critica a questo Governo — anche per stimolarlo — per ciò che fa o non fa, bisogna però prevenire un attacco al Governo come istituzione. A tale proposito, compiendo una breve digressione, rivolgo al Presidente l'appello a vigilare sulle istituzioni, che una regia occulta tenta di screditare. Si coinvolge infatti l'opinione pubblica tramite le fonti di informazione — mi riferisco alla messa in scena sul caso Carra — che, evocando processi sommari o attentati alla dignità della persona, avevano come obiettivo il discredito della magistratura. Un secondo episodio è avvenuto, a mio avviso, sabato, allorché si è fatto passare il Parlamento come assente sulla questione morale. Un Parlamento vuoto, quasi a significare un vuoto di potere. Nel primo come nel secondo caso, esistevano a mio avviso ampie giustificazioni: nel primo, l'interpretazione forse troppo letterale di una disposizione; nel secondo, l'organizzazione dei lavori (quando infatti non si vota in aula, i parlamentari preferiscono seguire il dibattito attraverso i resoconti o radio-aula, per poter fare qualcosa/altro contemporaneamente).

Non credo sia legittimo, quindi, gettare discredito sul Parlamento. Se esiste una correlazione tra i due fatti, è fin troppo facile prevedere un terzo attacco, questa volta nei confronti dell'esecutivo. Poiché sappiamo come vengono riempiti i vuoti di potere, vigiliamo e cerchiamo di stanare questa regia occulta. Noi del gruppo della lega nord, avendo già raggiunto determinati obiettivi previsti dal provvedimento, è chiaro che non ne ostacoleremo il normale iter d'Assemblea. Tuttavia, è altrettanto chiaro che non ne condividiamo il tragitto.

Sarebbe a mio avviso opportuno riflettere sul futuro delle autonomie locali. È evidente che le norme in esame, le quali risentono fortissimamente del centralismo del nostro

Stato, finiranno con il non liberare le forze esistenti nei comuni. Sarebbe opportuno, alla fine dell'esame del decreto-legge n. 8 del 1993, soffermarsi concretamente su quanto potrà verificarsi nel 1993. Vi è in primo luogo un assoluto bisogno di una capacità normativa diversa in materia. Sicuramente per quanto riguarda le tasse e le tassazioni non si potrà parlare di capacità normativa se questa vorrà poi dire una tassa che si sovrappone ad un'altra.

Nel confermare che da parte del gruppo della lega nord non vi sarà un'opposizione, un boicottaggio del provvedimento, preannuncio tuttavia che avizzeremo alcune osservazioni e proporremo determinate modifiche con i nostri emendamenti. Cercheremo di convincere l'Assemblea a non presentare sovrattasse per quanto riguarda l'ICIAP e, soprattutto, per ciò che concerne l'addizionale sul metano. Quest'ultimo provvedimento potrebbe risultare di cattivo auspicio in ordine a quanto verificatosi per tale fonte energetica.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la V Commissione, onorevole Sanese.

NICOLAMARIA SANESE, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, svolgerò una replica molto breve.

Nel ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, mi pare di poter constatare l'esistenza di una volontà convergente di convertire in legge il decreto-legge in esame, possibilmente entro la seduta di domani.

Sono state avanzate alcune osservazioni relative ad un paio di questioni, sulle quali mi soffermerò.

La prima questione ha trovato accoglimento nella proposta di emendamento illustrata dal sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Sacconi. La seconda questione, relativa ai mutui ai comuni sotto i cinquemila abitanti, potrebbe essere ulteriormente esaminata per essere avviata in qualche modo a soluzione.

Non entro nel merito di altri rilievi sollevati

— pur meritevoli di maggior approfondimento —, ma mi pare che, giunti a questo punto, la settima edizione del decreto-legge meriti unicamente una conversione in legge e, possibilmente, per il futuro, un atteggiamento più serio e più responsabile rispetto a materie di importanza vitale per l'economia e la gestione degli enti locali del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VI Commissione, onorevole Lucarelli.

LUIGI LUCARELLI, Relatore per la VI Commissione. Signor Presidente, vorrei soltanto associarmi alle considerazioni espresse dall'onorevole Sanese. Cercheremo in sede di Comitato ristretto di risolvere le ultime questioni relative al decreto-legge n. 8 del 1993.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIORGIO CARTA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, in riferimento alla questione degli estimi — già risolta dalla Commissione — vorrei ricordare che il Governo aveva invitato l'Assemblea del Senato a ritirare un emendamento in materia. In proposito, vorrei dire all'onorevole Solaroli che da parte del Governo non vi è stato un atteggiamento permissivo circa l'introduzione di emendamenti: molto spesso essi sono nati dall'incrocio di volontà diverse, che hanno a volte costretto il Governo a rimettersi alla volontà dell'aula e a volte lo hanno visto in minoranza rispetto a proprie richieste particolari.

In sostanza è difficile seguire l'andamento di provvedimenti così complessi, con una materia spesso ricca di agganci e di richieste provenienti da parti diverse. Un'altra incongruenza riguarda, per esempio, l'emendamento — depurato in questa sede — sui fondi per l'Oltrepò pavese: dopo un primo parere negativo espresso in sede di Commissione finanze per motivi di copertura finanziaria è seguito in aula un parere favorevole poiché i relatori ed il rappresentante del Governo hanno ritenuto la materia superata. Un atteggiamento schizofrenico, dunque: fortunatamente questa parte è stata stralciata e potrà essere riesaminata in altra sede.

Per quanto riguarda alcune osservazioni

formulate dall'onorevole Solaroli, capisco che esistono incongruenze in relazione all'ICI ed al diritto di superficie che grava sulle aree sulla base di una legge già in vigore, ma sopravvenuta questa normativa, essa comporterà sicuramente degli aggiustamenti (e non credo solo per questo aspetto).

La questione, invece, relativa alla stessa richiesta del collega Lenoci, merita una riflessione. Sul problema dell'ICIAP il Governo, anche in quella sede — se non vado errato —, espresse parere contrario; la norma era legata esclusivamente al 1992 perché in quella fase i trasferimenti da parte del Governo erano garantiti. Ora è evidente che la finanza locale, o per lo meno il Governo, avrà problemi di copertura finanziaria nel momento stesso in cui i trasferimenti agli enti locali diminuiranno in corrispondenza dell'entrata a regime dell'ICI. Però vorrei ricordare che su questo argomento — come è stato ribadito — è in corso di elaborazione il provvedimento sull'ISCOM, che agendo sul carico relativo all'ICI come tassa patrimoniale ed all'ISCOM come tassa sui servizi riuscirà a regolamentare meglio anche il carico sul proprietario e sull'utilizzatore.

Mi fermo qui, signor Presidente. Aggiungo solo che, prima di giungere all'esame degli articoli e degli emendamenti, sarà bene condurre con i relatori qualche ulteriore accertamento sulla proposta avanzata dal collega Lenoci, per vedere se non sia il caso di mantenere il testo predisposto — credo opportunamente — dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 900.

— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (approvato dal Senato) (2330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il

recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 6 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2330.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 10 marzo scorso la XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ivo Russo ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Ivo RUSSO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, come ricorderete la Camera ha già licenziato questo provvedimento, che è stato trasmesso al Senato ed è poi decaduto. Il Governo, nel reiterarlo, ha accolto le indicazioni provenienti dalla Commissione lavoro e dall'aula di Montecitorio. Oggi il rischio che corriamo è quello di far decadere nuovamente il decreto, che scadrà da qui a qualche giorno; ecco perché la votazione finale è già stata calendarizzata.

Il decreto-legge all'articolo 1 tratta dell'iscrizione unica ai fini assistenziali e previdenziali. Sono contenute in esso ulteriori disposizioni in riferimento alla normativa, già prevista da una precedente legge, per la realizzazione dei cosiddetti sportelli polifunzionali. L'articolo 2 concerne lo scambio dei dati attraverso il codice fiscale e l'acquisizione degli indirizzi, che coinvolge diverse amministrazioni.

L'articolo 3 (vigilanza integrata) istituisce il comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo. All'articolo 4 sono previste alcune agevolazioni per i contribuenti in materia di oneri previdenziali. L'articolo 5 stabilisce che le relazioni a cura degli enti previdenziali saranno inviate al CNEL e alle competenti Commissioni parlamentari. L'ultimo articolo sancisce poi l'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda lo sportello polifunzionale, vi è da ricordare, onorevoli colleghi, che

rimane il richiamo alle camere di commercio, alle commissioni provinciali per l'artigianato e ad operazioni che interessano la competenza dell'amministrazione finanziaria. Pertanto la differenza tra il testo licenziato precedentemente dalla Camera e quello pervenuto dall'altro ramo del Parlamento consiste nell'esclusione delle cancellerie dei tribunali, che erano state inserite allo scopo di disciplinare una sperimentazione effettuata nelle principali città italiane, che ha interessato camere di commercio ed alcune cancellerie di tribunali, allo scopo di snellire certe procedure che, pur riguardando registri diversi tenuti dai rispettivi enti, prevedevano la presentazione della stessa documentazione da parte del cittadino utente.

Anche se le cancellerie dei tribunali non sono più contemplate in riferimento allo sportello polifunzionale (dunque negli articoli successivi il ministro di grazia e giustizia non è più ricompreso tra coloro ai quali è richiesto il concerto per i decreti previsti), la sostanza è recuperata grazie ad un emendamento approvato al Senato.

Lo spirito dello sportello polifunzionale, come tutti ricorderete, è di agevolare il cittadino utente che inizia un'attività e deve recarsi presso diverse amministrazioni. Nell'ipotesi originaria si trattava di presentare solo l'atto di iscrizione; a seguito di rilevanti modificazioni approvate dal Senato, si deve dar conto anche di variazioni ed eventuali cancellazioni relative ad una qualsiasi attività.

Con la nascita dello sportello polifunzionale, con la base comune di dati ai quali tutti gli enti faranno riferimento e con l'obbligo di scambiarsi le notizie in tempo reale attraverso un collegamento telematico, al cittadino utente basterà recarsi ad uno degli sportelli (che potrà trovare presso tutti gli enti abilitati ad aprire sportelli del genere) e con una sola operazione assolverà a tutti gli obblighi che le varie normative prevedono per l'apertura, la variazione e la chiusura di qualsiasi attività.

Per quanto riguarda sempre la materia degli sportelli polifunzionali, vi sono stati problemi per l'attuazione della legge istitutiva. Tra l'altro erano stati previsti stanziamenti per la realizzazione dei collegamenti telematici che non sono stati ripresi nel provvedimento in oggetto. È pertanto oppor-

tuno raccomandare al Governo, al Presidente del Consiglio che emanerà l'apposito decreto di concerto con i ministri competenti in rappresentanza delle varie amministrazioni, di tenere presente il problema.

Dalle audizioni delle categorie interessate (artigiani, commercianti, imprenditori) a questa piccola rivoluzione nei rapporti tra cittadino e amministrazione sono emerse moltissime incertezze; del resto possiamo renderci conto della situazione anche leggendo i giornali. È stata evidenziata l'inerzia delle amministrazioni nell'attuazione di uno strumento di modernità e civiltà.

Per evitare che il tutto rimanga un buon intendimento e niente di più, è opportuno pensare a come garantire l'effettiva realizzazione degli sportelli e della rete ad essi collegata.

Tale strumento rappresenterà — come previsto dal decreto — un supporto per attività importantissime. Innanzitutto allo sportello, e quindi alle informazioni che ad esso affluiranno, potranno attingere notizie tutte le pubbliche amministrazioni e non solo quella finanziaria. Infatti anche i comuni vengono chiamati, per quanto di loro competenza, a fornire e richiedere dati e notizie agli sportelli polifunzionali. Ciò creerà una base comune di informazioni che servirà per l'accertamento, la vigilanza, ma soprattutto la repressione dell'evasione ed il recupero di oneri, non solo in materia previdenziale. Infatti l'articolo 3, con l'istituzione del comitato per la vigilanza e il coordinamento delle attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, compie per la prima volta uno sforzo serio per razionalizzare le energie dei vari corpi dello Stato, purtroppo sino ad oggi separati, dal punto di vista della repressione e soprattutto del recupero dell'evasione fiscale non solo in materia contributiva, chiamando il Ministero delle finanze, gli ispettorati del lavoro e gli enti previdenziali, nonché tutti gli altri organismi interessati a partecipare a questo comitato di coordinamento, per operare uno *screening*, per predisporre periodici progetti di controllo integrato da eseguirsi congiuntamente alla Guardia di finanza, per stabilire le modalità di attuazione, per individuare le aree di crisi per ogni regione e dare la possibilità al comitato, anche con adeguate

capacità ispettive per i singoli enti, sulla base di un programma concordato, di portare avanti le ispezioni.

Ciò verrà realizzato grazie ad una grandissima novità: l'ispezione compiuta da un servizio ha valore immediato per ciò che è di competenza anche di altri servizi. In base alle informazioni che abbiamo acquisito in Commissione, riteniamo che ciò possa rappresentare un recupero di uomini e forze nel combattere l'evasione in tutti i suoi molteplici aspetti.

In tale quadro, colleghi, abbiamo ritenuto di accettare la proposta del Governo per quanto riguarda l'articolo 4, concernente le agevolazioni per i contribuenti. Infatti, considerato che stiamo compiendo uno sforzo di modernizzazione di tutta l'attività della macchina statale, abbiamo ritenuto che si debba sgravare il sistema di tutte le pendenze ed i contenziosi in atto.

Per quanto riguarda l'articolo 4, che da molti è stato impropriamente definito un condono, ci tengo a sottolineare che di condono non si tratta. Infatti, in buona sostanza, coloro che hanno compiuto omissioni di denuncia per contributi e premi non versati (anche chi non si è mai fatto avanti con l'erario sarà invitato a presentarsi) oltre ai premi dovuti dovranno versare una penale, ridotta, ma pur sempre del 17 per cento. Ricordo che nella proposta originaria del Governo tale penalità ammontava all'8 per cento, mentre la Camera ha innalzato tale percentuale al 17 per cento. Essa riguarda il limite massimo del 50 per cento dei contributi e i premi complessivamente dovuti.

Per quanto concerne gli altri aspetti dell'articolo 4, è stata recepita dal Governo e dall'altro ramo del Parlamento una norma che la Camera non era riuscita ad introdurre in prima lettura. Si tratta delle agevolazioni anche per gli enti locali, proposte con un emendamento presentato all'ultimo momento dal Governo, ma che in prima lettura fu accantonato. Tale norma concede agli enti pubblici non economici e agli enti territoriali la stessa possibilità di regolarizzare le proprie posizioni fino al luglio dello scorso anno.

Un buon lavoro è stato fatto anche in riferimento ad alcuni articoli aggiuntivi che riguardano materie di minore importanza

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

per quanto attiene alla loro regolarizzazione, ma che sono comunque rilevanti per ciò che concerne il provvedimento nel suo complesso.

Concludo esprimendo il rammarico personale del relatore e di tutta la Commissione lavoro della Camera per un articolo introdotto da questo ramo del Parlamento e soppresso dal Senato. Quell'articolo riguardava la definizione complessiva di un problema annoso, quello relativo agli stabilimenti termali dell'INPS. Abbiamo già sollecitato il Governo a voler tener conto di tale problema in un prossimo provvedimento, per risolverlo in maniera definitiva.

Pertanto, onorevoli colleghi, raccomando la conversione in tempi brevissimi del decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993, per evitare che anch'esso decada. Siamo di fronte ad un provvedimento che, con alcune modifiche rispetto al testo originario presentato dal Governo, cerca di affrontare la materia in maniera adeguata e complessiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, ancora una volta, purtroppo, siamo costretti ad evidenziare e stigmatizzare il sistema, divenuto ormai abituale, delle reiterazioni dei decreti-legge che impongono al Parlamento di soffermarsi periodicamente e ripetutamente sulle medesime questioni e sulle stesse materie.

Ancora una volta, infatti, ci troviamo di fronte alla richiesta di conversione di un decreto-legge che riproduce due decreti precedenti. La discussione di questa sera verte sul decreto-legge del 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (titolo che, a nostro avviso, non rende neppure giustizia al reale contenuto del prov-

vedimento). Il decreto-legge n. 6 ripropone in effetti la stessa materia contenuta nei decreti-legge del 9 settembre 1992, n. 373, e del 14 dicembre 1992, n. 435, non convertiti in legge — com'è noto a tutti — per decorrenza dei termini costituzionali, a causa dell'ingorgo legislativo che da troppo tempo penalizza fortemente i lavori del nostro Parlamento.

Così come rilevato dal relatore, il testo del decreto-legge tiene conto in gran parte delle modifiche introdotte da questo ramo del Parlamento al precedente provvedimento n. 373, che — lo ricordo a me stesso — fu approvato dall'Assemblea della Camera il 29 ottobre 1992. Tuttavia, rispetto ad esso, il decreto-legge oggi al nostro esame presenta delle non trascurabili innovazioni apportate dal Senato; dal punto di vista del contenuto, e non solo dal punto di vista formale. Ciò dimostra una eccessiva sovrapposizione normativa sulla stessa materia nel giro di pochi mesi e testimonia — a prescindere dalla possibilità di condividere o meno le innovazioni — un modo approssimativo e superficiale di legiferare, che alimenta ripetutamente l'incertezza del diritto.

Già in occasione della discussione sul decreto-legge n. 373 del 1992 avemmo l'opportunità di evidenziare in quest'aula come il gruppo del Movimento sociale italiano condividesse solo parzialmente il testo di quel provvedimento e non abbiamo certamente difficoltà stasera a ribadire la nostra posizione anche sul nuovo testo in esame.

La materia regolata dal Governo con il decreto-legge n. 6 del 1993 (indubbiamente migliorato dai confronti e dalle discussioni in Commissione e in aula, e quindi frutto di un apporto determinante e convinto dell'organo legislativo) è di estrema attualità e va vista nel quadro globale di una riforma che da un lato deve facilitare i molteplici adempimenti per la regolarizzazione delle posizioni contributive, e dall'altro deve incidere maggiormente nella lotta alla diffusa evasione che penalizza notevolmente il sistema previdenziale nel suo complesso, oltre a danneggiare fortemente, e il più delle volte irreversibilmente, i prestatori d'opera ai fini pensionistici.

La nostra posizione è quindi sostanzialmente favorevole all'istituzione di uno spor-

tello unico polifunzionale ai fini previdenziali ed assistenziali. Siamo infatti convinti che le imprese operanti in Italia abbiano assoluta necessità di chiarezza, certezza e semplificazione delle procedure. Lo sportello polifunzionale unificato dovrebbe comportare, almeno teoricamente, la più volte invocata razionalizzazione delle prestazioni e facilitare l'adempimento da parte dell'utenza dei molteplici e troppo spesso controversi obblighi di legge. Sottolineo l'opportunità della disposizione in esame, che costituisce integrazione e modifica del quarto comma dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, collegata alla legge finanziaria per il 1992 e fallita (come è stato unanimemente riconosciuto) per carenze normative.

Esprimiamo un parere favorevole anche nei confronti di una modifica approvata dal Senato, secondo la quale presso gli sportelli polifunzionali devono essere effettuate non soltanto le operazioni di iscrizione, ma anche le eventuali variazioni e cancellazioni, da parte sia dei datori di lavoro, sia dei lavoratori autonomi.

Ci sembra altresì opportuna la modifica, approvata dall'altro ramo del Parlamento, relativa all'obbligo di comunicare agli sportelli polifunzionali anche la sospensione, la ripresa e la cessazione delle attività, obbligo non previsto dal precedente decreto-legge.

È inoltre opportuna la creazione dei collegamenti telematici, prevista dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, che consentono collegamenti in tempi reali tra gli archivi automatizzati dei vari enti per procedere ad accertamenti e riscontri.

Siamo favorevoli anche alla norma, nuova rispetto all'impianto del decreto-legge n. 373, che rende obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per ogni atto relativo ai rapporti con la pubblica amministrazione e stabilisce che l'amministrazione finanziaria possa comunicare, su loro richiesta, ad altri organi a ciò legittimati i codici e i dati anagrafici.

Qualche perplessità sorge in merito al comma 5-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, in base al quale il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel

BUSARL (bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata) avviene per il tramite delle camere di commercio. Ciò si verifica per il noto vuoto normativo, che dura ormai da oltre cinquant'anni, a seguito della mancata istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile, e quindi per la vigenza, a tutt'oggi, del regime transitorio, che si concretizza nell'applicazione del sistema previsto dall'abrogato codice di commercio del 1882. A nostro avviso, quindi, non sarebbe stato certamente inopportuno un collegamento tra la disposizione in esame, introdotta dal Senato, e le norme civilistiche su cui essa va ad incidere.

Non ho inoltre difficoltà ad esprimere un parere piuttosto positivo, sia pure con qualche perplessità, sulla norma che prevede l'istituzione del comitato per la vigilanza ed il coordinamento delle attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali. Si tratta, in effetti, di una formulazione migliore rispetto alle corrispondenti disposizioni contenute nelle precedenti versioni del provvedimento in esame, che prevedevano solo ed esclusivamente l'istituzione di una direzione centrale dei servizi di vigilanza. Noi invece indubbiamente preferiamo questa formulazione, con la previsione della costituzione del comitato paritetico, anche se a tale comitato a nostro avviso sarebbe stato più opportuno attribuire, oltre al compito di coordinare l'azione di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva, anche quello di valutare e determinare la distribuzione del personale ispettivo sul territorio con riferimento al grado di rischio evasivo delle singole aree.

Resta ancora qualche perplessità, a nostro avviso, il comma 4 dell'articolo 3, da noi ritenuto carente su un punto essenziale, nel senso cioè che sarebbe stato senz'altro più logico definire con puntualità la quota di personale indispensabile da destinare ai progetti di controllo anche attraverso l'istituto della mobilità, eventualmente per mezzo di prove selettive.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso dire che fino a questo momento ho

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

esplicitato soltanto aspetti positivi o parzialmente positivi del provvedimento in esame. Su queste disposizioni vi è anche il consenso da parte del mio gruppo pur se con qualche perplessità e con qualche riserva, in quanto tali norme costituiscono indubbiamente un passo in avanti verso l'organizzazione di un'amministrazione più trasparente, più efficiente, anche per combattere il fenomeno elusivo ed evasivo, pur se nessuno in quest'aula è talmente ingenuo da ritenere che il problema dell'evasione contributiva possa essere risolto solo ed esclusivamente con le norme contenute in questo provvedimento. Occorrono misure più organiche, che affrontino il problema in maniera globale, con atti e provvedimenti incisivi e diversi da quelli sin qui adottati, che non hanno sortito effetti positivi.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questo decreto-legge al nostro esame vi è anche una disposizione che non lo rende condivisibile, come è stato già evidenziato da parte di tutte le forze politiche di opposizione, sia in Commissione sia in quest'aula, in occasione della discussione del precedente decreto. Mi riferisco alla disposizione di cui all'articolo 4, che prevede l'ennesimo condono previdenziale, anche se contrabbandato con il titolo «Agevolazioni per i contribuenti». Il relatore, onorevole Russo, così come il rappresentante del Governo, oltre a questa sera anche nel corso della precedente discussione ebbero a dire che non si tratta di un condono, ma si tratta solo ed esclusivamente di un'agevolazione a favore di questi contribuenti contravventori.

Per la verità non soffermo la mia attenzione solo sul comma 1 dell'articolo 4 (che infatti reca il titolo «Agevolazioni per i contribuenti»); né mi soffermo solo sul titolo, perché già dal contenuto del comma 1 emerge che in effetti si tratta di un condono, sia pure in via surrettizia. Soffermo invece la mia attenzione — ed invito i colleghi che mi ascoltano a fare altrettanto — sul comma 4 dell'articolo 4, che così recita: «La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia...». Allora è inutile

venire ancora una volta in quest'aula a dire che non si tratta di un condono, né in via esplicita, né in via surrettizia, ma solo ed esclusivamente di un'agevolazione. Si tratta infatti di un condono, e neppure tanto in via surrettizia; perché se tale può apparire dal comma 1 dell'articolo 4, esso viene poi esplicitato in maniera chiara dal comma 4 dello stesso articolo. È allora più onesto dire chiaramente che si vuole concedere un ulteriore condono. Tra l'altro, non si tratta solo ed esclusivamente di un condono fiscale, in quanto esso si estende anche a sanzioni di carattere penale, relative sia a contravvenzioni sia a delitti. Siamo quindi di fronte — lo ribadisco — ad un vero e proprio condono. Da parte della maggioranza sarebbe allora — ripeto — più onesto dire: «Noi vogliamo concedere un ulteriore condono previdenziale agli evasori».

Detto questo, non mi resta, per la verità, molto da aggiungere. Vorrei però fare un'annotazione. Dal punto di vista delle «agevolazioni» (chiamiamole così, tra virgolette), il provvedimento è addirittura peggiore, nella formulazione e nel contenuto, del precedente che reitera, in quanto il Senato ha soppresso il comma 3 dell'articolo 4, estendendo le «agevolazioni» (sempre tra virgolette) addirittura ai contravventori a carico dei quali siano iniziate ispezioni da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali. Viceversa, nella precedente stesura, costoro venivano esclusi. Quindi, per quanto riguarda l'articolo 4 siamo di fronte ad una formulazione a nostro parere certamente peggiore di quella del precedente decreto-legge. Questa disposizione, inoltre, a nostro avviso, penalizza fortemente gli imprenditori onesti e, più in generale, altera in effetti anche le regole del mercato, premiando solo ed esclusivamente i furbi e gli speculatori; non mi sento infatti di chiamare imprenditori o artigiani con la «a» maiuscola coloro i quali frodano la legge, agiscono solo nel sommerso e vivono sul lavoro nero.

In questo particolare momento, poi, una disposizione del genere a nostro avviso è assolutamente inopportuna anche in considerazione delle gravi e forti tensioni esistenti nel paese. Tra l'altro, siamo anche convinti che

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

questa norma non farà emergere niente del sommerso. Essa infatti, a mio giudizio, sarà utilizzata solo ed esclusivamente da quegli imprenditori che in questo momento sono soggetti ad ispezione. E per questo si giustifica, onorevoli colleghi, la soppressione del comma 3 dell'articolo 4. In effetti, il sommerso (specialmente in alcune zone e in alcune realtà del nostro paese) rappresenta ormai un'abitudine inveterata; vi sono attività che producono nel sommerso da oltre cinquant'anni. Figuratevi se questi imprenditori (o meglio questi speculatori, come li ho chiamati prima) in virtù di tale agevolazione verranno oggi allo scoperto per mettersi in regola non solo e non tanto rispetto alla contribuzione previdenziale, ma anche rispetto a tutti gli oneri (che certamente in Italia sono molti ed asfissianti) dell'imposizione fiscale. Della disposizione, pertanto, si avvarranno solo ed esclusivamente coloro i quali sono già stati scoperti e sottoposti conseguentemente ad ispezione.

Concludo ribadendo che il provvedimento al nostro esame contiene misure senz'altro condivisibili, pur con qualche perplessità. Tuttavia la norma dell'articolo 4 che, secondo le intenzioni, dovrebbe portare un flusso di ricchezza e di risorse all'erario, deve essere respinta con sincera coscienza perché, a nostro avviso, caratterizza negativamente l'intero provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per brevità voglio richiamare gli interventi già svolti in aula dai rappresentanti del gruppo del PDS in occasione della discussione e, successivamente, dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 373.

Siamo di fronte alla terza reiterazione del decreto-legge n. 6 del 1993 ed il lavoro svolto dal Senato ci induce ad aggravare alcuni giudizi di forte preoccupazione che già avevamo espresso in ordine a talune disposizioni contenute nel testo oggi all'esame dell'Assemblea. Mi riferisco, in particolare, al contenuto dell'articolo 4.

Molto brevemente vorrei ribadire un giudizio indubbiamente positivo su taluni punti contenuti nei primi due articoli del decreto-

legge, riguardanti l'utilizzazione di una norma già contenuta nella legge n. 412 del 1991, che prevedeva la possibilità di costituire sportelli polifunzionali, possibilità che non si è mai concretizzata per l'incompiutezza delle disposizioni contenute in quella legge. Sono infatti trascorsi quasi due anni e l'obiettivo non è stato ancora raggiunto.

Vi è una forte incertezza determinata anche dal fatto che siamo di fronte alla terza reiterazione del provvedimento. Concordiamo sul progetto di costituire sportelli polifunzionali che, da un lato, rappresentano una modernizzazione dell'apparato dell'amministrazione pubblica e, dall'altro, strumenti utili per non ripetere determinate operazioni, quali le iscrizioni rispetto all'obbligo derivante dalle nostre leggi in materia previdenziale ed assistenziale.

Credo che la questione dello sportello polifunzionale sia importante anche per un altro motivo (e qui vengo ad ulteriori disposizioni contenute nei successivi articoli del decreto-legge). Finalmente, cioè, si riesce ad operare il coordinamento nell'utilizzazione degli strumenti telematici: deve senz'altro giudicarsi positivamente l'uso della telematica, così come lo scambio e l'intreccio delle informazioni e dei dati contenuti nell'anagrafe presente all'interno dei singoli enti.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO**

RENZO INNOCENTI. Noi abbiamo sempre considerato la creazione degli sportelli polifunzionali un elemento tecnico per combattere una vera battaglia contro le evasioni contributive.

Qui siamo di fronte ad un provvedimento che, come cercherò di motivare, a giudizio del nostro gruppo presenta due facce: da una parte, prevede la messa in opera di strumentazioni moderne ed utili per combattere l'evasione contributiva, ma, dall'altra, mantiene la presenza di elementi che in qualche modo incoraggiano i furbi presenti nel nostro paese, i quali si avvantaggiano del non pagamento della contribuzione o del non ottemperamento ad altri obblighi di legge derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro o dall'esercizio di un'attività lavorativa.

Credo sia importante aver inserito l'obbligo di indicare il codice fiscale in ogni atto inerente ai rapporti con le pubbliche amministrazioni. È una previsione che giunge con notevole ritardo, ma che indubbiamente giudichiamo in modo positivo.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione del precedente decreto n. 373, se non sbaglio, venne modificato l'articolo 1 del testo inserendovi una norma secondo la quale l'iscrizione presso uno sportello — per chi esercita attività artigianale — veniva sottoposta ad una verifica entro sessanta giorni da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato. Si trattava di una giusta richiesta avanzata anche dalle categorie interessate e presa in considerazione dalla Commissione, anche perché, diversamente, sarebbero state soppresse alcune delle competenze della commissione provinciale per l'artigianato.

Se questa disposizione è stata reputata utile per quanto attiene alla denuncia di un'attività artigianale — perché vi sono norme in base alle quali le commissioni provinciali per l'artigianato hanno la competenza esclusiva nell'accertamento dei requisiti di un artigiano — lo stesso criterio deve valere per gli esercenti delle attività commerciali. Presso le camere di commercio esistono le commissioni provinciali per gli esercenti di alcune attività: dobbiamo quindi garantire a tale categoria il rispetto di regole già valide per altre attività lavorative.

La nostra critica, invece, si incentra su quanto previsto dall'articolo 4, anche se a tale riguardo c'è poco da aggiungere a quanto è stato detto dal collega Colucci. Nel testo dell'articolo 4 al nostro esame si prevedono agevolazioni per i contribuenti. Di fatto, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, ci si rende conto che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio condono. Infatti, con le disposizioni in questione si estinguono alcune conseguenze del mancato versamento, da parte degli evasori, delle somme previste e si introducono misure che non hanno niente a che vedere con il rispetto delle leggi che obbligano i contribuenti ad effettuare i versamenti. Vi sono inoltre norme che ampliano a vista d'occhio la possibilità di avvalersi di tali misure anche per coloro che siano

già stati oggetto di ispezioni e di provvedimenti da parte degli organi ispettivi dello Stato. Quando cioè vi è già stato un accertamento nei confronti dell'evasore, si interviene per passare anche in questo caso un colpo di spugna sul lavoro già svolto dagli organi di vigilanza. Se, sia pure a stento, si poteva comprendere inizialmente l'inserimento di un'agevolazione rispetto agli effetti derivanti dall'istituzione dello sportello polifunzionale, va detto che, cammin facendo, agevolazioni di varia natura sono state estese a tutti i settori possibili. Ci troviamo, allora, di fronte ad una contraddizione, all'altra faccia della solita medaglia rappresentata dal comportamento di uno Stato che non riesce a decidere una volta per tutte di perseguire con forza chi evade le leggi, in modo particolare in materia fiscale e contributiva, laddove non rispettare le leggi significa fregare lo Stato e fare i furbi non osservando un principio di solidarietà che dovrebbe invece essere affermato con forza.

Credo non sia un mistero che alcuni operatori, anziché pagare regolarmente i contributi come tutti gli altri, programmino la loro attività finanziaria basandosi sul fatto che circa ogni dodici o tredici mesi nella nostra legislazione viene introdotto un condono. Sbagliano perciò le categorie che sollecitano simili provvedimenti, perché in questo modo si incoraggia lo sviluppo di una competitività basata su elementi dannosi.

Ritengo, tra l'altro, che ciò mal si concili con lo sforzo contenuto nell'articolo 3 del decreto-legge concernente gli strumenti di vigilanza integrata. In proposito, si è lavorato bene all'interno delle Commissioni per cercare di individuare gli strumenti migliori per prevenire e combattere in modo efficace l'evasione contributiva, attraverso uno sviluppo degli accertamenti e delle ispezioni da parte di tutti gli enti preposti a tale scopo e la realizzazione di un coordinamento di questa attività. È importante riuscire a far lavorare in modo coordinato i servizi ispettivi e gli organismi dei diversi enti e delle istituzioni dello Stato incaricati della vigilanza; si deve rendere ottimale la capacità operativa attraverso la programmazione degli interventi e mi sembra che sia la costituzione a livello nazionale, sia il coordinamento a livello ter-

ritoriale possano esser giudicati positivamente. In tal modo, infatti, si attua sul territorio un maggior legame con le forze sociali per quanto riguarda l'individuazione di precisi programmi per mandare avanti le ispezioni e combattere l'evasione.

Forse nel comma 4 dell'articolo 3 — concesso con chi lo ha già sottolineato — avrebbe potuto essere posta in termini più puntuali la questione delle forze che i singoli enti destinano all'attività di vigilanza integrata; forse si sarebbe potuto fissare un tetto numerico minimo di unità al di sotto del quale nessun ente possa scendere, altrimenti si corre il rischio di rendere vano lo sforzo del legislatore. Potrebbe infatti accadere — in mancanza di un riferimento, di un obbligo anche numerico — che manchi qualche «pezzo» alla vigilanza coordinata e vi sia qualche rifiuto, motivato magari con l'impossibilità contingente di destinare proprio personale a quest'attività.

Ritengo, pertanto, che tale elemento in futuro dovrà essere rivisto anche alla luce delle esperienze sperimentali effettuate, che mi auguro possano esser superate con indirizzi precisi da parte del Governo nei confronti di tutti gli enti e le istituzioni preposte allo scopo; ma se ciò non si verificasse, sarà certamente necessario un intervento di carattere legislativo.

Un provvedimento che contiene una tale contraddizione non può essere giudicato positivamente dal gruppo del PDS. Il nostro giudizio finale, comunque, dipenderà dal testo che arriverà al voto dopo l'esame degli emendamenti, in particolare di quelli riferiti all'articolo 4. Presenteremo un emendamento soppressivo dell'articolo 4, che inquina, a nostro avviso, la bontà del provvedimento. La nostra posizione è dunque condizionata dall'esito del dibattito e della votazione, in modo particolare, dell'emendamento cui ho accennato.

Mi associo infine al rammarico esternato dal relatore rispetto alla soppressione, operata dal Senato, dell'articolo 5 del testo che avevamo trasmesso, concernente la possibilità di costituire apposite società per la gestione degli stabilimenti termali dell'INPS. Si tratta di una decisione difficile da comprendere, poiché tale previsione andava nella direzione di una razionalizzazione della presenza di tale istituto nel nostro paese, nel senso di considerarlo sempre più come gestore

di servizi a carattere previdenziale e sempre meno come gestore di tante altre cose.

Non riusciamo a capire perché il Senato abbia soppresso tale possibilità e preannuncio che il gruppo del PDS, nel corso delle discussioni che si avvieranno in materia occupazionale e di riorganizzazione degli enti di previdenza (già oggetto di esame in sede di Commissione), riproporrà la norma di cui all'articolo 5 del testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ivo Russo.

Ivo RUSSO, Relatore. Ritengo la relazione esaustiva e rinunzio quindi alla replica agli interventi dei colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

SANDRO PRINCIPE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto sottolineare il consenso che si è registrato sul provvedimento in discussione, soprattutto in riferimento ai primi tre articoli, al di là di talune perplessità su aspetti particolari. Mi pare sia stato colto l'obiettivo che il Governo intende raggiungere in questa materia, vale a dire modernizzare l'apparato burocratico degli enti, senza creare, allo stesso tempo, difficoltà ai cittadini.

Si tratta di una materia molto discussa in questo momento. Certo, la pubblica amministrazione deve modernizzare — dicevo — le proprie procedure, ma nel farlo non deve creare ulteriori disagi all'utenza. L'attivazione dello sportello polifunzionale risponde a queste due necessità. Si dà inizio dunque ad un processo di modernizzazione (integrato dalle norme contenute negli articoli 2 e 3), vale a dire si introducono la possibilità di controlli incrociati, di una programmazione della vigilanza attraverso il comitato nazionale di vigilanza e di controllo, nonché la previsione che l'accertamento compiuto dal servizio ispettivo di un ente abbia valore anche per tutti gli altri; a nostro avviso, bisogna riconoscere come tale modernizzazione aiuti gli utenti che vogliono compiere il proprio

dovere e riduce il carico che spesso essi sopportano, dovendo seguire procedure estremamente macchinose.

Mi pare che su tale aspetto si registri un consenso estremamente ampio. L'unica norma che suscita contrasti e perplessità è quella contenuta nell'articolo 4, che non appare, ad avviso del Governo, in contrasto con l'obiettivo di fondo del provvedimento. Tutti abbiamo infatti riconosciuto l'aspetto estremamente innovativo (non uso la parola rivoluzionario) dell'istituzione e — in questo caso — dell'attivazione dello sportello polifunzionale. Sotto questo profilo, il Governo condivide le preoccupazioni di coloro i quali sono intervenuti — in particolar modo il relatore, onorevole Ivo Russo — di mettere a disposizione le risorse già predisposte nella precedente legge istituitiva perché lo sportello polifunzionale sia poi efficiente, come tutti auspichiamo. Il Governo non ravvisa una contraddizione perché tale aspetto di modernizzazione — se non rivoluzionario — non può lasciare alle spalle situazioni che sono — per così dire — appese ad una grande incertezza.

La norma dell'articolo 4 si cala in questa necessità. Ritengo che non sia tanto importante la qualificazione della norma e delle procedure, se si tratti di un'agevolazione o di un condono. Per quanto riguarda il Governo — il quale da questo punto di vista concorda con il relatore —, si tratta di un'agevolazione e non di un condono. Sta di fatto, però, che nella sostanza non si va ad intaccare l'entità dei premi o dei contributi che gli utenti non in regola avrebbero dovuto pagare precedentemente. L'entità del premio e l'entità del contributo rimangono immutate. L'agevolazione riguarda soltanto le sanzioni e soprattutto gli interessi. Sotto tale profilo, mi pare che anche questa norma sia uscita migliorata dalle aule parlamentari; il Governo si è fatto carico di reiterare il decreto-legge riproponendone i contenuti predisposti sia dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati sia dall'Assemblea. Successivamente, in corso d'opera il Senato della Repubblica ha inteso ulteriormente modificare tale norma, fermo restando l'obbligo per chi intenda mettersi in regola di pagare per intero il premio e il contributo, che sarà aggravato in questo caso di «interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei

contributi e dei premi complessivamente dovuti». Si tratta di una innovazione parlamentare introdotta dal Senato che il Governo ha inteso recepire e, cioè, dell'ulteriore agevolazione della rateizzazione così come è una innovazione parlamentare la soppressione del terzo comma che, appunto, prevedeva l'impossibilità di usufruire di agevolazioni per coloro i quali avessero in corso ispezioni da parte degli enti previdenziali.

Valutando nel complesso il provvedimento, il Governo ritiene opportuno che esso sia definitivamente convertito in legge. Non so se alla fine un'ulteriore reiterazione del decreto-legge n. 6 non risulterebbe più dannosa rispetto anche a giusti miglioramenti che quest'Assemblea potrebbe riproporre. Il Governo raccomanda quindi che il decreto-legge venga convertito in legge entro i termini di scadenza previsti.

In conclusione, vorrei soffermarmi sull'articolo 5, che prevedeva la costituzione di società per azioni dell'INPS per la gestione di stabilimenti termali di sua proprietà. Anche in questo caso il Governo aveva recepito un'indicazione della XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati e dell'Assemblea; il Senato della Repubblica non ha tuttavia riconosciuto omogeneità, rispetto alla materia del provvedimento, a questa norma. Da parte del Governo vi è l'impegno a recuperare in prossimi provvedimenti questa norma che — lo ripeto — era stata individuata a livello parlamentare e che tendeva ad una migliore gestione degli stabilimenti termali dell'INPS.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 904.
— **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (approvato dal Senato) (2352).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Ricordo che nella seduta del 10 marzo scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 7 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2352.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo altresì che nella seduta del 12 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole D'Onofrio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati è in condizione di poter deliberare in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 1993, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi. La conversione in legge del decreto in esame deve intervenire entro il 20 marzo prossimo: noi siamo in grado di completare un lavoro legislativo che trae origine — ovviamente come ispirazione, non come atto formale — dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992, con la quale la Corte, intervenendo per la prima volta in modo fortemente innovativo sul principio del buon andamento della pubblica amministrazione (interpretato dal punto di vista della sussistenza o meno di un principio generale inespresso del diritto amministrativo concernente la proroga degli organi amministrativi non rinnovati), ha deliberato che tale principio non sussiste nel nostro ordinamento; in base a ciò, l'articolo 97 della Costituzione (che reca fra i propri principi quello del buon andamento della pubblica amministrazione) opera in senso opposto.

Da quella sentenza è trascorso circa un anno. Il primo decreto-legge del Governo, il n. 381 del 18 settembre 1992, non è stato convertito in tempo; il disegno di legge presentato dal Governo al Senato, poi superato dal decreto-legge, non riuscì a sua volta a diventare legge; il secondo decreto-legge, adottato in termini che ne avrebbero prevista la conversione a cavallo delle vacanze invernali, è rimasto a sua volta non convertito. Quello oggi al nostro esame giunge in questo ramo

del Parlamento dopo l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione da parte del Senato, con la possibilità di una deliberazione definitiva ad opera della Camera dei deputati. Ritengo che dobbiamo convertire in legge in decreto-legge in esame, poiché si tratta di un piccolo ma assai significativo tassello per avvicinare la pubblica amministrazione italiana a quelle di ordinamenti in cui il principio di efficienza è normalmente riconosciuto nella sua efficacia e validità. Con l'approvazione del relativo disegno di legge dovremmo concorrere a rimuovere una delle cause di disfunzione amministrativa, probabilmente non la più importante e la più decisiva, ma certamente quella che rappresenta una delle ragioni dell'inefficienza amministrativa, che trova sempre di più la propria radice nel modo di essere del potere politico nei confronti del potere amministrativo. Ecco il punto nevralgico di questo testo legislativo.

Siamo consapevoli, per esempio del fatto che, se non si procede al rinnovo degli organi amministrativi — di amministrazione attiva, consultiva e di controllo —, ciò non avviene per ignavia dei soggetti preposti al rinnovo o per la dimenticanza dei termini di scadenza degli organi medesimi, ma per una serie di ragioni che vanno dall'attendere il maturare di determinati presupposti o circostanze perché taluno sia nominabile all'ipotesi più normale, nella quale la mancanza dell'accordo politico di spartizione degli organi amministrativi opera come causa della *prorogatio* degli organi medesimi.

In un contesto nel quale stiamo cercando di rimuovere le cause che hanno dato vita al degrado istituzionale nella nostra pubblica amministrazione, risolvere questa causa di disfunzione mi sembra importante e, per la verità, è sembrato importante a tutta la Commissione affari costituzionali: le opinioni contrarie si sono espresse non su questo punto, ma sulla reiterazione del decreto-legge, sulla preferenza dello strumento legislativo ordinario e quant'altro già noto in questa materia.

Il testo pervenuto dal Senato contiene poche modifiche rispetto alla originaria formulazione del Governo e si traduce in sostanza nel principio, che si afferma per la prima volta nella nostra legislazione, in base al quale gli organi amministrativi — attivi, consultivi

e di controllo — devono durare per il termine previsto per il loro mandato. Se all'interno di questo limite di tempo non si provvede al loro rinnovo, viene previsto un ulteriore termine di quarantacinque giorni entro il quale i soggetti preposti al rinnovo devono procedere; qualora l'organo collegiale chiamato a provvedere non abbia dato luogo a questo adempimento entro il quarantaduesimo giorno del termine di *prorogatio*, deve provvedere in via sostitutiva il presidente di quell'organo collegiale.

Mi sembra un insieme di disposizioni che, salvo ipotesi assolutamente imprevedibili — come quella, che possiamo considerare di scuola, dell'impossibilità fisica da parte del presidente dell'organo collegiale, che quindi risulti impossibilitato materialmente a deliberare —, garantisce la certezza del rinnovo degli organi amministrativi. È una delle più grandi innovazioni della nostra vita amministrativa nazionale, regionale e locale.

Infatti il decreto-legge si applica agli organi amministrativi non soltanto dello Stato, ma anche di persone giuridiche ed enti pubblici (tali essendo, ovviamente, anche i comuni, le comunità montane, le province e le regioni), escludendo, come è comprensibile ma come è stato opportuno indicare, soltanto gli organi politici degli enti territoriali e gli organi amministrativi alla cui composizione concorra il Parlamento con propria nomina.

Rimane un solo punto di incertezza nella deliberazione cui la Camera è chiamata, sul quale richiamo l'attenzione del Governo. Infatti la Commissione affari costituzionali, confortata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 1992, che si riferiva ad una legge regionale siciliana che aveva ad oggetto gli organi di controllo regionali sugli enti locali, è dell'avviso che anche gli organi di controllo sugli enti locali siano compresi nel nuovo regime di *prorogatio* così fortemente circoscritta; così come riteniamo che anche gli organi di controllo dello Stato sulle regioni siano compresi nella nuova disciplina. In altri termini, la nostra opinione è che gli organi esclusi dall'applicazione del provvedimento siano soltanto quelli espressamente previsti nell'articolo 1, commi 2 e 2-bis.

Poiché si tratta di un dubbio di particolare rilevanza e prima che la Camera deliberi

vorremmo esser certi che il punto di vista della Camera stessa coincida con quello del Governo (in caso contrario la Commissione affari costituzionali sarebbe orientata a presentare un emendamento che — qualora approvato — precluderebbe la tempestiva conversione in legge del provvedimento), chiedo all'esecutivo una chiarificazione sulla sua interpretazione del testo originario del decreto-legge. Con questa sola precisazione propongo alla Camera la conversione in legge del decreto di cui ci occupiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

SANDRO PRINCIPE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore e non sente quindi la necessità di aggiungere altro.

Rimane l'interrogativo se il provvedimento si applichi anche agli organismi di controllo sull'attività degli enti locali. Personalmente sarei portato a considerare che la vigenza del provvedimento possa estendersi a tali organismi, tanto più che oltre la data di scadenza chi deve procedere alle nomine ha 45 giorni di tempo e comunque gli ultimi 3 giorni sono assegnati ai presidenti degli organi collegiali competenti per le nomine. In ogni caso, trattandosi di questione estremamente delicata, chiedo che il Governo possa esprimersi più puntualmente prima che si passi alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la previsione iniziale di un supplemento di risposta, nella seduta odierna, alle interrogazioni sul caso Carra è modificata, nel senso che a tale svolgimento si passerà in altra seduta.

Per fatto personale.

PRESIDENTE. Prima di dare lettura del-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 15 MARZO 1993

l'ordine del giorno della seduta di domani, mi si consenta di dire qualche parola per fatto personale.

Non ho potuto essere presente alla seduta di venerdì scorso, ma, dalla lettura del resoconto stenografico della seduta dell'11 marzo ho ricavato che in quell'occasione, nel corso del suo intervento, l'onorevole Mattioli, del gruppo dei verdi, ha attribuito al Presidente della Camera «una grande responsabilità» — sono sue parole — per il lungo tempo trascorso, dal giugno 1992, prima che iniziasse l'esame della proposta di legge, di cui lo stesso onorevole Mattioli è primo firmatario, relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti penali ed amministrativi derivanti da rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche ed imprenditori pubblici e privati.

Desidero dar notizia alla Camera che ho indirizzato all'onorevole Mattioli una lettera, in cui mostro come tale critica sia destituita, in linea di principio e in linea di fatto, di ogni fondamento, e come in particolare, quando l'onorevole Mattioli mi ha rivolto una sollecitazione in proposito, cosa che ha fatto soltanto il 28 gennaio scorso, io abbia immediatamente dato esito a tale sollecitazione rivolgendomi al presidente della Commissione competente, la I Commissione permanente, perché venisse affrontato senza indugio l'esame di tale proposta di legge. Né ha alcun fondamento la contrapposizione — secondo l'onorevole Mattioli, tentata da taluni — tra la detta proposta di inchiesta parlamentare, assegnata per competenza alla I Commissione, e l'indagine conoscitiva in materia di appalti, deliberata dall'VIII Commissione su parere favorevole della Conferenza dei presidenti di gruppo addirittura il 18 giugno dello scorso anno, ancor prima della presentazione della proposta di legge dell'onorevole Mattioli. Non vi fu alcun accordo del Presidente, contrariamente a quanto ha fatto intendere l'onorevole Mattioli, né con il gruppo del PSI né con altri per evitare l'esame e l'eventuale approvazione di quella proposta di inchiesta parlamentare.

Debbo, quindi, qui rinnovare la mia viva sorpresa per la leggerezza con cui è stata rivolta una critica del tutto infondata al Presidente in quella seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 16 marzo 1993, alle 9:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — Seguito della discussione delle mozioni BATTISTUZZI ed altri (n. 1-00072), FERRI ed altri (n. 1-00149), NOVELLI ed altri (n. 1-00155), BOSSI ed altri (n. 1-00150), LA GANGA ed altri (n. 1-00152), TATARELLA ed altri (n. 1-00153), OCCHETTO ed altri (n. 1-00154), GERARDO BIANCO ed altri (n. 1-00156), LUCIO MAGRI ed altri (n. 1-00157), RONCHI ed altri (n. 1-00158), PANNELLA ed altri (n. 1-00159), GIUSEPPE GALASSO ed altri (n. 1-00160), concernenti la moralizzazione della vita pubblica.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 905. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (*approvato dal Senato*) (2313).

— *Relatori: Sanese, per la V Commissione; Lucarelli, per la VI Commissione.*

(*Relazione orale.*)

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 692. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988 (*approvato dal Senato*) (2239).

— *Relatore: Lattanzio.*

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento.*)

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 21,15.*